SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 8**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 gennaio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Perugia

Università di Pisa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1995.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici.

96A0072

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1995.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto il dispositivo della sentenza del tribunale di Catania dalla quale risulta che il sig. Antonio Carullo, consigliere della regione Sicilia, colpevole dei reati di corruzione (articoli 319 e 319-*bis* del codice penale), è stato condannato in data 5 dicembre 1995, alla pena di anni quattro di reclusione, nonché al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali ed all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (condonati anni due di reclusione e pene accessorie);

Vista la comunicazione in data 13 dicembre 1995, n. 108/2A2 del commissario dello Stato nella regione Sicilia;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Antonio Carullo;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Antonio Carullo è sospeso dalla carica di consigliere della regione Sicilia a decorrere dal 5 dicembre 1995.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Presidente: DINI

96A0075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 novembre 1995, n. 576.

Regolamento recante norme per l'istituzione di un servizio di controllo interno presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197 «Regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e, in particolare, l'art. 20, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'art. 17, commi 3 e 4;

Ritenuto di dover istituire, in conformità a quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, un servizio di controllo interno per l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive impartite dal Ministro, nonché per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Considerato che la Corte dei conti con rilievo n. 104 del 14 ottobre 1995 ha formulato alcune osservazioni sul testo del decreto ministeriale 15 settembre 1995, concernente il regolamento istitutivo del servizio di controllo interno;

Ritenuto di aderire alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 14 novembre 1995, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è istituito, presso il Gabinetto del Ministro, un servizio di controllo interno che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

Art. 2.

1. Alla direzione del servizio di cui all'art. 1 è preposto un collegio, denominato collegio per il controllo interno, costituito da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari; gli altri due scelti tra i dirigenti generali del Ministero. I componenti del cennato collegio sono assegnati in via esclusiva al servizio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Al citato servizio, in sede di prima attuazione sono assegnati due dirigenti, con funzioni di consulenza, nonché un contingente di personale con compiti di segreteria così determinato:

a) un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico, entrambi di ottava qualifica funzionale;

b) due segretari contabili, di settima qualifica funzionale;

c) due operatori amministrativi.

3. Il contingente così determinato è assegnato con decreto del Ministro, in via esclusiva al servizio di controllo, di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 3.

1. Nell'esercizio delle funzioni di controllo che ineriscono a tutta l'attività amministrativa, tecnica e finanziaria, delle direzioni generali e dell'Ispettorato centrale repressione frodi — ad accezione della Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche, per la quale vige l'esclusione prevista dal comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 — il servizio deve procedere, previe valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti:

a) all'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive impartite dal Ministro nonché alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa;

b) alla previsione, almeno annuale, su indicazione del Ministro, e sentiti i direttori generali e l'ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dei parametri e degli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa;

c) al controllo di gestione sull'attività amministrativa delle direzioni generali e dell'Ispettorato; alla rappresentazione delle cause del mancato raggiungimento dei risultati e alle conseguenti proposte per i possibili rimedi nonché alla segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate.

2. Nell'esercizio e per le finalità del controllo il servizio ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere alle direzioni generali e all'Ispettorato, oralmente o per iscritto, qualsiasi notizia nonché effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti.

3. Il collegio riferisce trimestralmente al Ministro sui risultati dell'attività del servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inscrito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 236

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993, così come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993, disciplina la verifica dei risultati e la responsabilità dirigenziale. Se ne trascrive il testo:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione: nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 470/1993 si veda il comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29/1993 riportato in nota alle premesse.

96G0003

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 gennaio 1996.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993;

Visto l'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sancisce espressamente che nel triennio 1994-1996 le misure delle indennità di missione e di trasferimento nonché quelle aventi natura di rimborso spese e, pertanto anche quelle concernenti i diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati, non possono subire incrementi oltre il tasso programmato di inflazione che per il 1994 è del 3,5% e per il 1995 è del 2,5% per un complessivo tasso del 6%;

Ritenuto che appare necessario il detto adeguamento;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, comma 1, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1993, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) diritto di protesto:

minimo: L. 2.600 + 156 = 2.756 arr. 2.800;

massimo: L. 59.000 + 3.540 = 62.540 arr. 62.600;

2) indennità di accesso:

a) fino a 3 km: L. 2.300 + 138 = 2.438 arr. 2.500;

b) fino a 5 km: L. 2.800 + 168 = 2.968 arr. 3.000;

c) fino a 10 km: L. 5.200 + 312 = 5.512 arr. 5.600;

d) fino a 15 km: L. 7.400 + 444 = 7.844 arr. 7.900;

e) fino a 20 km: L. 9.200 + 552 = 9.752 arr. 9.800.

Oltre i 20 km, per ogni percorso di 6 km o frazione superiore a 3 km di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* è aumentata di lire 2.300 + 138 = 2.438 arr. 2.500.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1996

Il Ministro: DINI

96A0155

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 dicembre 1995.

Approvazione degli schemi negoziali relativi ai contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, 3 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre 1995, e 3 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli schemi negoziali dei contratti uniformi — di cui annessi *A*, *B* e *C* del presente decreto — nel testo deliberato dal comitato di gestione di cui all'art. 7, comma 1, lettera *i*), del citato decreto 24 febbraio 1994, nella riunione del 7 novembre 1995.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO *A*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE DECENNALE RELATIVO A BUONI POLIENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO MINISTERIALE DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalment accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cass di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel propric regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzional mente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titol nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno c contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata d prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontar complessivo, negli ultimi quindici minuti di contrattazione, non inferior a cinquanta titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderat dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo c tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita espost attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazior del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e d prezzo offerti; «il prezzo offerto può essere modificato, prir dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari lire 0,01», all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica negozia in proprio o per conto terzi;

l) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dal Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italia pari a 250 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interes nominale annuo lordo del 12% e cedola semestrale, sul valore del qu «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di p ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazi ne dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Merca contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto gior lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quan occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del prese contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del Mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra gli otto ed i dieci anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.

4. Il comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7, comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione» presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la Stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno e entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai compensatore/i in give-up ed alla controparte del/i negoziatore in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give-up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in give-up che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give-up, dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in give-up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

ALLEGATO *B*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DEL FUTURE RELATIVO A BUONI QUINQUENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO DISCIPLINATO CON DECRETO MINISTERIALE DEL TESORO 24 FEBBRAIO 1994.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994 disciplinante il mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti futures conclusi nel mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» accettati in acquisto o in vendita, trasmessa attraverso il sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione di operare in proprio o per conto terzi;

b) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) «giorno di liquidazione»: il decimo giorno di calendario del «mese di consegna», o giorno lavorativo successivo, se festivo, coincidente con il quarto giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione»;

d) «margini di variazione»: le somme di denaro da calcolare, per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base dell'importo nominale del titolo nozionale e delle differenze percentuali di prezzo indicate nell'art. 5;

e) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in apposita pagina descrittiva del prodotto finanziario e precisato nella «proposta» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo l'esecuzione finale del contratto, in conformità alle scadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione con riferimento ai mesi marzo-giugno-settembre-dicembre;

f) «prezzo di chiusura»: il valore del titolo nozionale riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, giornalmente accertato dopo il termine di ogni sessione di contrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri stabiliti nel proprio regolamento;

g) «il prezzo di negoziazione»: il prezzo, riferito proporzionalmente a cento lire di capitale nominale, al quale il singolo contratto è concluso attraverso l'incontro della «proposta» con l'«applicazione»;

h) «il prezzo di regolamento alla consegna»: il valore del titolo nozionale, riferito proporzionalmente a cento lire di valore nominale, accertato dal comitato di gestione al termine dell'«ultimo giorno di contrattazione» del contratto, sulla base della media ponderata dei prezzi relativi ai contratti effettuati nel Mercato per un ammontare complessivo, negli ultimi quindici minuti di contrattazione, non inferiore a cinquanta titoli nozionali, ovvero, in mancanza, della media ponderata dei prezzi, nel mercato a pronti sottostante, nello stesso periodo di tempo, dei titoli compresi nel paniere;

i) «proposta»: l'offerta di acquisto o di vendita esposta attraverso il circuito telematico dai soggetti abilitati, con l'indicazione del mese ed anno di consegna, della quantità di titoli nozionali e del prezzo offerti; «il prezzo offerto può essere modificato, prima dell'incontro con un'applicazione, con variazioni minime pari a lire 0,01»; all'atto di immissione della proposta l'operatore specifica se negozia in proprio o per conto terzi;

l) «Regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il regolamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 3 delle «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»;

m) «titolo nozionale»: una quantità di buoni del Tesoro italiano pari a 250 milioni di lire di valore nominale, con tasso d'interesse nominale annuo lordo del 12% e cedola semestrale, sul valore del quale «titolo» è stabilito l'importo dovuto per i valori mobiliari, di pari ammontare, da individuare e trasferire ai sensi degli articoli 6 e 7;

n) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazione dell'ultimo giorno nel quale possono essere stipulati nel Mercato contratti che debbono essere interamente eseguiti il quarto giorno lavorativo successivo.

2. Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto occorra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente contratto.

Art. 2.

Conclusione del contratto

1. La conclusione del contratto avviene attraverso l'impiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento del Sistema, di una «proposta» e di un «ordine».

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1.

Art. 3.

Oggetto del contratto

1. Il contratto ha per oggetto la compravendita a termine di una quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta» e dell'«applicazione» soddisfatto dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al comma 2.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» «e dei margini aggiuntivi» di cui all'art. 5, che sono a carico del venditore in caso di differenza positiva (aumento dei corsi) o, rispettivamente, del compratore in caso di differenza negativa (diminuzione dei corsi).

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1. Il prezzo indicato nella «proposta» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale».

Art. 5.

Margini di variazione

1. I «margini di variazione» che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, comma 2, «ed i margini aggiuntivi, ove richiesti» sono determinati sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. L'obbligazione relativa ai «margini» di cui all'art. 3, comma 2, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 5.

Art. 6.

Esecuzione del contratto

1. Il contratto comporta un'esecuzione giornaliera, relativamente ai «margini di variazione», «un'esecuzione eventuale relativamente ai margini aggiuntivi che venissero richiesti» ed un'esecuzione finale per quanto riguarda il trasferimento dei titoli e del loro corrispettivo, salvi gli effetti della compensazione derivante dall'intervento della Cassa di compensazione e garanzia.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, «del decreto ministeriale del Tesoro 24 febbraio 1994», l'esecuzione finale del contratto avviene, con l'intervento della Cassa di compensazione e garanzia, presso la Stanza di compensazione dei valori mobiliari e secondo le modalità da questa stabilite. Le parti contraenti restano impegnate, qualora non aderiscano o non possano aderire direttamente alla Stanza di compensazione, a stipulare i necessari accordi con un aderente alla Stanza medesima, che sia operatore del Mercato, per la puntuale esecuzione del contratto per il tramite di questi.

3. Le posizioni relative ai contratti disciplinati dal presente atto sono inserite nella procedura di liquidazione giornaliera della Stanza di compensazione il secondo giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione».

Art. 7.

Facoltà di scelta in ordine ai titoli da trasferire

1. Il venditore ha la facoltà di scegliere, per ciascun «titolo nozionale», la specie di buoni del Tesoro da trasferire entro un paniere costituito da buoni quinquennali del Tesoro italiano a tasso nominale fisso, con cedole semestrali, rimborsabili in un'unica soluzione alla scadenza, con vita residua, al «giorno di liquidazione», compresa tra i tre anni e sei mesi e i cinque anni e facenti parte di una emissione che abbia raggiunto un ammontare non inferiore a tremila miliardi di lire almeno dieci giorni lavorativi prima del «giorno di liquidazione».

2. La dichiarazione di scelta è comunicata alla Cassa di compensazione e garanzia, a mezzo fax o telex, entro tre ore dalla chiusura dell'«ultimo giorno di contrattazione». Nel caso in cui la dichiarazione di scelta non sia pervenuta entro detto termine, la scelta è effettuata dalla Cassa di compensazione e garanzia che vi provvede entro la stessa giornata, dandone comunicazione al venditore.

3. La Cassa di compensazione e garanzia provvede, entro il giorno lavorativo successivo all'«ultimo giorno di contrattazione», a dare notizia alle parti acquirenti della specie di titoli che riceveranno.

4. Il comitato di gestione comunica al Mercato i titoli inseriti nel paniere di cui al comma 1 ed i relativi fattori di conversione.

Art. 8.

Corrispettivo dei titoli da ricevere

1. La Cassa di compensazione e garanzia comunica alle parti acquirenti «entro il termine di cui all'art. 7, comma 3» l'importo da versare il «giorno di liquidazione» presso la stanza di compensazione.

2. L'importo di cui al comma 1 (importo dovuto: ID) è pari al «Prezzo di regolamento alla consegna» (PRC), rettificato dal Fattore di conversione (FC) dal «titolo nozionale» a ciascuna specie di buoni del Tesoro che saranno effettivamente trasferiti, aumentato degli interessi netti maturati (IMnet), al «giorno di liquidazione», su detti titoli, secondo le formule allegate quale parte integrante del presente contratto.

3. Rimangono definitivamente acquisiti a favore della parte venditrice gli interessi da questa percepiti successivamente alla conclusione del contratto e fino al «giorno di liquidazione» riguardo ai titoli che effettivamente formeranno oggetto di trasferimento attraverso la Stanza di compensazione.

Art. 9.

Sistema di compensazione e garanzia

1. Il Sistema, contestualmente alla conclusione del contratto, comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, la posizione acquirente o venditrice da esse assunta, l'oggetto e le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al venditore e all'acquirente, assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 10.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il venditore e l'acquirente rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal contratto e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del contratto stipulato da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 10.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1. Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 9, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti di cui al comma 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa di compensazione e garanzia nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 9.

Art. 10-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 9 e 10, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno e entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give-up», fermo quanto previsto nell'art. 10, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 9, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give-up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 9, comma 2, al/ai compensatore/i in give-up ed alla controparte del/i negoziatore in «give-up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 10.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4, la Cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give-up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in give up che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give-up, dall'art. 9, comma 2, o — a seconda del caso — dall'art. 10, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in give up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 9, comma 3.

Art. 11.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il sistema rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 12.

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto ed i contratti futures conclusi attraverso il Sistema sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

ALLEGATO *C*

SCHEMA NEGOZIALE DEL CONTRATTO UNIFORME A TERMINE DI OPZIONE RELATIVO A FUTURE SU BUONI DECENNALI DEL TESORO ITALIANO, NEGOZIATO NEL MERCATO ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE 24 FEBBRAIO 1994.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15 del decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994, recante la disciplina del mercato telematico dei titoli di Stato e dei relativi contratti uniformi a termine (di seguito denominato: il Mercato), e della sottoscrizione degli atti necessari per la partecipazione alle negoziazioni in detto mercato, il presente schema negoziale ha valore di contratto normativo, tra gli operatori ammessi al mercato stesso ed aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in ordine ai contratti di opzione relativi a futures su buoni decennali del Tesoro italiano, conclusi nel Mercato attraverso l'apposito sistema telematico di negoziazione (di seguito denominato: il Sistema).

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente schema negoziale si intendono per:

a) «applicazione»: l'accettazione della «proposta di opzione», con l'indicazione della quantità di «titoli nozionali» oggetto del «contratto di riferimento», trasmessa attraverso il Sistema ed immediatamente da questo elaborata; l'applicazione contiene inoltre la specificazione se si intende operare in proprio o per conto terzi;

b) «contratto di opzione»: un accordo tra due operatori del Mercato, aderenti direttamente o indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia, stipulato a mezzo del Sistema, mediante il quale una delle due parti (promittente), dietro riconoscimento di un «premio», rimane vincolata alla propria dichiarazione recante una proposta irrevocabile di concludere un «contratto di riferimento», per la quantità di «titoli nozionali» ed al prezzo pattuiti, mentre l'altra (promissario) ha facoltà di accettarla — esercitando l'opzione e perfezionando in tal modo un «contratto di riferimento» — o no, entro il termine stabilito (data di scadenza); appartengono alla stessa specie i «contratti di opzione» che hanno la stessa «data di scadenza» ed alla stessa serie i contratti che hanno anche il medesimo «prezzo di esercizio»;

c) «contratto di riferimento»: il contratto di uniforme a termine future per il quale è pattuita l'«opzione» e che costituisce l'oggetto della «proposta di opzione» — il cui schema negoziale è stato deliberato dal comitato di gestione il 7 marzo 1994 ed approvato dal Ministro del tesoro con decreto ministeriale 10 maggio 1994 — identificato nella specie con il «mese di consegna» nelle pagine operative, secondo le modalità stabilite dal comitato di gestione;

d) «data di scadenza»: l'ultimo giorno del periodo entro il quale il «promissario» può esercitare l'«opzione»;

e) «disposizioni sulla Cassa di compensazione e garanzia»: le disposizioni emanate d'intesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

f) «margini di variazione»: le somme di denaro calcolate, secondo quanto stabilito nel «regolamento della Cassa di compensazione e garanzia», per ogni giornata lavorativa del Mercato, sulla base della variazione dei «prezzi di chiusura» per ogni serie di «contratto d'opzione»;

g) «mese di consegna»: il mese, indicato unitamente all'anno in pposita pagina operativa dei contratti di opzione e precisato nella proposta di opzione» e nell'«applicazione», nel quale deve aver luogo esecuzione finale del «contratto di riferimento», in conformità alle cadenze contrattuali stabilite dal comitato di gestione;

h) «opzione»: il diritto attribuito dal «contratto di opzione» al promissario», esercitato il quale questi diviene acquirente (opzione ALL) o venditore (opzione PUT) nel «contratto di riferimento», per la uantità di titoli nozionali optata entro i limiti di quella pattuita nel contratto di opzione»;

i) «premio»: il corrispettivo dell'«opzione» riconosciuto dal promissario» al «promittente»;

l) «prezzi di chiusura»: il valore del «premio» (CALL e PUT) — er ogni serie di «contratto di opzione» quotata nel Mercato, riferito roporzionalmente a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale» - giornalmente calcolato dopo il termine di ogni sessione di ontrattazione dalla Cassa di compensazione e garanzia secondo i criteri abiliti nel proprio regolamento,

m) «prezzo di esercizio»: il prezzo, indicato nel «contratto di pzione», al quale si intenderà stipulato il «contratto di riferimento», in iso di esercizio dell'«opzione»; detto prezzo corrisponde ad uno di uelli ammessi in base a quanto stabilito dal regolamento di inzionamento del Mercato deliberato dal comitato di gestione,

n) «promissario»: la parte del «contratto di opzione» titolare ell'«opzione»;

o) «promittente» la parte del «contratto di opzione» che rimane incolata alla propria dichiarazione con la quale attribuisce irrevocabilente all'altra parte l'«opzione»;

p) «proposta di opzione»: l'offerta di stipulazione di un contratto di opzione», nella qualità di «promittente» o di promissario» per una «opzione» CALL o PUT, esposta attraverso il rcuito telematico da un soggetto abilitato, con l'indicazione dei ecessari elementi qualitativi e quantitativi (mese ed anno di consegna, prezzo di esercizio», numero dei «titoli nozionali») del «contratto di ferimento» e del «premio» proposti; il «premio» indicato nella proposta di opzione» può essere modificato, prima dell'incontro con na «applicazione», con variazioni minime pari a lire 0,01; all'atto di nmissione della «proposta di opzione» l'operatore specifica se negozia i proprio o per conto terzi,

q) «regolamento della Cassa di compensazione e garanzia»: il golamento, deliberato dalla Cassa ed approvato dalla Consob e dalla anca d'Italia, di cui all'art 3 delle «disposizioni sulla Cassa di ompensazione e garanzia»;

r) «titolo nozionale». una quantità di buoni del Tesoro italiano ari a 250 milioni di lire di valore nominale, aventi le caratteristiche recisate nello schema negoziale del «contratto di riferimento»;

s) «ultimo giorno di contrattazione»: la sessione di contrattazio- dell'ultimo giorno — coincidente con la «data di scadenza» — nel uale possono essere stipulate nel Mercato le diverse specie di «contratto i opzione», secondo quanto stabilito dal comitato di gestione entro il mo giorno di contrattazione di ognuna di sette specie.

2 Le definizioni di cui al comma 1 costituiscono, per quanto corra, elementi integrativi della parte dispositiva del presente ntratto

Art. 2.

Conclusione del contratto

1 Il «contratto di opzione» può essere concluso, attraverso il stema, esclusivamente ai «prezzi di esercizio» ammessi e per i contratti di riferimento» visualizzati nelle pagine operative.

2 La conclusione del «contratto di opzione» avviene attraverso mpiego dei terminali di cui ogni operatore è tenuto a dotarsi e ediante l'incontro, secondo le modalità stabilite per il funzionamento l Sistema, di una «proposta di opzione» e di una applicazione pplicazione».

3 Il «contratto di opzione» si intende concluso nel momento in cui Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al omma 2

Art. 3

Oggetto del contratto

1. Il «contratto di opzione» ha per oggetto l'attribuzione da parte del «promittente», contro «premio», al «promissario» di una «opzione» (CALL o PUT) in ordine al perfezionamento del «contratto di riferimento», fino alla quantità concordata di «titoli nozionali», alle condizioni della «proposta di opzione» e della «applicazione» soddisfatta dal Sistema, nonché le obbligazioni di cui al commi seguenti.

2. Le parti contraenti rimangono reciprocamente impegnate alla corresponsione dei «margini di variazione» e dei margini aggiuntivi di cui all'art. 5.

3. I margini sono a carico del «promittente» in caso di aumento del «prezzo di chiusura» o, rispettivamente, del «promissario» in caso di diminuzione di tale prezzo.

Art. 4.

Prezzo di negoziazione

1 Il «premio» indicato nella «proposta di opzione» e nell'«applicazione» si intende espresso in lire italiane ed è riferito a cento lire di valore nominale del «titolo nozionale» oggetto del «contratto di riferimento»

Art. 5.

Margini

1. Il «contratto di opzione» comporta un'esecuzione giornaliera relativamente ai «margini di variazione», nonché, ove richiesti, per quelli aggiuntivi.

2. «Margini di variazione» ed i margini aggiuntivi che le parti contraenti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, sono determinati sulla base di quanto previsto dalle «disposizioni» e dal «regolamento» della Cassa di compensazione e garanzia

3. L'obbligazione relativa ai margini di cui all'art. 3, commi 2 e 3, rientra nelle posizioni contrattuali assunte dai soggetti indicati negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 5.

Art. 6.

Sistema di compensazione e garanzia

1 Il Sistema, contestualmente alla conclusione del «contratto di opzione», comunica per conto dei contraenti alla Cassa di compensazione e garanzia, per mezzo del circuito telematico, le controparti, il tipo di «opzione», la posizione da essa assunta, il «contratto di riferimento», e tutte le condizioni contrattuali.

2. La Cassa di compensazione e garanzia, attraverso il circuito telematico, conferma l'operazione al «promittente» ed al «promissario», assumendo con ciò nei confronti di ciascuno di essi la posizione contrattuale della rispettiva controparte, salvo quanto previsto nell'art. 7.

3. Per effetto dell'assunzione di cui al comma 2 e degli atti di adesione alla Cassa il «promittente» ed il «promissario» rimangono vincolati verso la Cassa medesima, senza che siano necessari ulteriori adempimenti, per i rapporti derivanti dal «contratto» e sono in ogni caso liberati dalle reciproche obbligazioni assunte. Tuttavia i contraenti originari restano impegnati in proprio a non opporre alla Cassa alcuna eccezione relativa a vizi del «contratto di opzione» da cui possa discendere l'invalidità o l'inefficacia dello stesso, né quelle fondate su altri rapporti intrattenuti con la controparte. Ogni eccezione o contestazione al riguardo può essere fatta valere esclusivamente nei confronti dell'originaria controparte.

Art. 7.

Contratti conclusi da aderenti alla Cassa di compensazione e garanzia in forma indiretta

1 Le clausole contenute nel presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto nell'art. 6, ai contratti conclusi nel Mercato quando uno o entrambi i contraenti aderiscano indirettamente alla Cassa di compensazione e garanzia.

2. Nei casi indicati nel comma 1 il Sistema effettua le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, anche a coloro che nei confronti dei contraenti operano, secondo l'ordinamento della Cassa di compensazione e garanzia, nella qualità di aderente generale.

3. Ai sensi di detto ordinamento e delle pattuizioni intercorse tra i soggetti menzionati nei commi 1 e 2, le comunicazioni alla Cassa di cui all'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto degli aderenti generali interessati.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, anche agli aderenti generali interessati, intendendosi la comunicazione all'operatore che aderisce indirettamente alla Cassa compiuta per conto dell'aderente generale al quale è collegato.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti dell'aderente generale interessato la posizione contrattuale già propria della controparte originaria dell'aderente indiretto che è collegato a detto aderente generale e quest'ultimo assume nei confronti dell'aderente indiretto ad esso collegato la medesima posizione contrattuale assunta dalla Cassa nei propri confronti.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, restando impegnati, anche nei confronti degli aderenti generali a cui sono collegati, nei termini precisati nella seconda parte del comma 3 dell'art. 6.

Art. 7-*bis*.

Contratti conclusi in regime di give up

1. Le clausole del presente articolo si applicano, in deroga o ad integrazione di quanto previsto negli articoli 6 e 7, ai contratti conclusi nel Mercato nei casi in cui uno o entrambi i contraenti operino applicando la procedura di give up.

2. Le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 1, sono effettuate dal Sistema anche a coloro che nei confronti del/i contraente/i operano nella qualità di compensatore in «give up», fermo quanto previsto nell'art. 7, comma 2, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Le comunicazioni alla Cassa effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, si intendono effettuate anche per conto del/i compensatore/i in «give up» interessato/i.

4. La Cassa di compensazione e garanzia dà la conferma di cui all'art. 6, comma 2, al/ai compensatore/i in give up ed alla controparte del/i negoziatore/i in «give up», qualora non operi nella stessa qualità, nonché al suo aderente generale ove si applichi l'art. 7.

5. Per effetto della conferma di cui al comma 4 la Cassa assume nei confronti del/i compensatore/i in «give up» la posizione contrattuale già propria della controparte del/i negoziatore/i in give up che è/sono ad esso/i collegato/i, fermo quanto previsto, per detta controparte che non abbia operato in give up, dall'art. 6, comma 2 o — a seconda del caso — dall'art. 7, comma 5.

6. I contraenti originari, in conseguenza di quanto stabilito nel comma 5, sono liberati dalle reciproche obbligazioni assunte, fatto salvo nei confronti del compensatore in give up quanto previsto nella seconda parte dell'art. 6, comma 3.

Art. 8.

Esercizio dell'opzione

1. L'«opzione» può essere esercitata in ogni giorno lavorativo del Mercato fino alla «data di scadenza» compresa; questo giorno coincide con l'«ultimo giorno di contrattazione». Fermo quanto precede, i termini per l'esercizio della «opzione» saranno quelli stabiliti dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio regolamento.

2. L'opzione può essere esercitata, anche in più riprese, complessivamente fino alla quantità massima concordata di «titoli nozionali» indicata nel «contratto di opzione» ovvero per una quantità inferiore, ma non frazionaria. In caso di esercizio parziale dell'«opzione», la restante quantità continua a rimanere soggetta ad «opzione», anche per gli effetti dell'art. 9, comma 3.

3. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, l'«opzione» non è rinunciabile prima della sua scadenza.

Art. 9.

Modalità di esercizio dell'opzione

1. In relazione a quanto previsto negli articoli 6 e 7, l'«opzione» si eserciterà inviando apposita comunicazione alla Cassa di compensazione e garanzia, nei modi da questa indicati nel proprio «regolamento».

2. La Cassa di compensazione e garanzia, una volta ricevuta la dichiarazione di esercizio dell'«opzione» di cui al comma 1, eserciterà la corrispondente facoltà nei confronti di uno o più promittenti — che abbiano, in proprio o su conto terzi, una posizione aperta presso la Cassa per la stessa serie di «contratto di opzione» — individuati secondo un sistema casuale precisato nel «regolamento» della Cassa medesima, inviando a detti «promittenti» ed ai «promissari» comunicazione, attraverso il Sistema, entro il più breve tempo possibile. Per effetto dell'esercizio di tale facoltà il promittente resta obbligato a dare esecuzione, nei confronti della Cassa, alle obbligazioni assunte riguardo al «contratto di riferimento».

3. Nel caso in cui l'«opzione» non sia stata esercitata o sia stata esercitata parzialmente entro l'ora delle «date di scadenza» che verrà stabilita secondo quanto precisato nell'art. 8, comma 1, la Cassa si intenderà incaricata, salvo quanto indicato nel comma 4, di calcolare la convenienza dell'esercizio o no di tale opzione, anche per la parte eventualmente residua. Se tale calcolo porterà ad un risultato positivo per il «promissario», la Cassa si comporterà come previsto nel comma 2.

4. Nel giorno corrispondente alla «data di scadenza», fino all'ora entro la quale l'opzione può essere esercitata ai sensi dell'art. 8, comma 1, il promissario, nei modi indicati dalla Cassa di compensazione e garanzia nel proprio regolamento, può far pervenire alla Cassa stessa una comunicazione di rinuncia al procedimento di cui al comma 3.

Art. 10.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione avrà effetto dal momento in cui la Cassa di compensazione e garanzia effettuerà la comunicazione al «promittente» ed al «promissario» ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3.

2. Nel momento indicato al comma 1 si intenderà perfezionato il «contratto di riferimento»; qualora detto momento cada durante l'orario di negoziazione nel Mercato di tale specie di contratto le parti saranno libere di negoziare immediatamente detto contratto nel Mercato medesimo.

3. Della nuova posizione sul «contratto di riferimento» si terrà conto a fine giornata nella determinazione dei relativi margini di variazione.

Art. 11.

Premio

1. Dell'ammontare del «premio» la Cassa di compensazione e garanzia tiene conto — secondo quanto previsto nel proprio «regolamento» — nella determinazione dei margini relativi alla giornata nella quale il «contratto di opzione» è stato concluso.

2. Detto «premio» viene pagato dal «promissario» al «promittente» alla «data di scadenza» o al momento dell'esercizio anticipato dall'«opzione», secondo quanto stabilito nel regolamento della Cassa di compensazione e garanzia.

3. La Cassa medesima calcola, altresì, l'importo del «premio» unitamente alla determinazione del margine sul «contratto di riferimento» relativo alla giornata nella quale questo si intende perfezionato.

Art. 12.

Risoluzione per eccessiva onerosità

1. Il presente contratto ed i «contratti di opzione» rientrano tra quelli per i quali non è ammessa la risoluzione per eccessiva onerosità, essendo ogni sopravvenuto onere proprio della natura del contratto e della sua alea normale.

Art. 13.

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto normativo ed i «contratti di opzione» sono interamente regolati dalla legge italiana, in particolare — e senza con ciò nulla escludere — per quanto riguarda la forma ed i requisiti di validità, le obbligazioni che ne derivano e la loro esecuzione.

2. Per ogni controversia riguardante i contratti di cui al comma 1 è competente il foro di Roma.

96A0081

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nell'agglomerato «La Martella».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera prot. 24076 del 15 giugno 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione delle «Infrastrutture dell'agglomerato industriale La Martella» con allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

Vista la delibera del Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera del 12 aprile 1995, n. 92;

Vista la delibera del Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera del 14 luglio 1995, n. 128;

Visto il rapporto del Nucleo ispettivo n. 9/2808 del 17 luglio 1995 e la conseguente nota del 21 settembre 1995, prot. 9/3599;

Visto il parere del Nucleo di valutazione del prot. 8/1583 del 3 ottobre 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione prot. 24076 del 15 giugno 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Valore in milioni di lire

	Da convenz.	Da aggiud.	Da variante Anteriore	Da variante In esame
Lavori	19.070	18.625	—	19.878
Imprevisti	787	1.232	—	819
Lievitazione prezzi	900	900	—	60
Spese generali	2.396	2.396	—	2.396
I.V.A.	4.097	4.097	—	4.097
Totale	27.250	27.250	—	27.250

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 238

96A0082

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Revoca del finanziamento regolato dalla convenzione n. 49/88 per la progettazione esecutiva del riuso dei grandi contenitori edilizi nell'area urbana di Catania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1988, con la quale si approvava il II piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, che disponeva tra l'altro, la realizzazione della progettazione esecutiva per il riuso dei grandi contenitori edilizi nell'area urbana di Catania individuando quale ente attuatore il comune di Catania;

Vista la Convenzione n. 49/88, stipulata in data 18 aprile 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Catania, regolante il finanziamento del progetto approvato dal CIPE;

Viste le note del comune di Catania del 5 novembre 1990 e 20 novembre 91;

Vista la nota dell'ex Agensud del 18 dicembre 1991;

Considerato che il Ministro del Mezzogiorno non ha manifestato il proprio assenso alla proposta di modifica della Convenzione n. 49/88 per come richiesto dal comune di Catania con le note succitate;

Considerato che l'ente attuatore non ha provveduto alla tempestiva esecuzione e alla buona riuscita della progettazione esecutiva del riuso dei grandi contenitori edilizi nell'area urbana di Catania;

Visto l'art. 12 della convenzione n. 49/88 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorre in violazioni in ordine alle condizioni della convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato il finanziamento regolato dalla conv. n. 49/88 «Progettazione esecutiva del riuso dei grandi contenitori edilizi nell'area urbana di Catania» di L. 2.800.000.000, di cui risultano erogati L. 980.000.000.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232

96A0083

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104 del 7 aprile 1995, per la realizzazione dell'adeguamento degli acquedotti potabili del Pignola e di Anzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del comune di Anzi prot. 1450 del 12 aprile 1995, con la quale si richiede l'approvazione in sanatoria di una perizia di variante per «l'adeguamento acquedotti potabili del Pignola e di Anzi» con allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

Vista la delibera della giunta municipale n. 252 del 2 ottobre 1990;

Visto il rapporto del Nucleo ispettivo n. 9/1220 del 30 marzo 1995;

Visto il parere del Nucleo di valutazione del prot. 8/2306 del 2 ottobre 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare in sanatoria la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione prot. 1450 del 12 aprile 1995 già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico che comprende l'utilizzo delle economie I.V.A., come di seguito indicato:

A) Lavori a misura ed oneri vari (netto 1,50)	L.	1.700.000.000
B) Somme a disposizione:		
I.V.A. al 4%	»	68.000.000
spese generali, imprevisti, economie, I.V.A.	»	332.000.000
Totale	L.	2.100.000.000

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 236

96A0084

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della variazione alle opere di cui alla convenzione n. 287/88 per la realizzazione dei lavori per l'irrigazione dell'area di rispetto III lotto seconda fase.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)* della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 287/88, stipulata in data 18 dicembre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie, regolante il finanziamento del progetto;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 4 ottobre 1995 e dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 21 aprile 1995;

Vista la dichiarazione del Consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie del 7 novembre 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare la variazione, alle opere di cui alla convenzione n. 287/88, che prevede la costruzione di una bretella di collegamento tra le reti del secondo e terzo lotto, ai fini di alimentare la rete irrigua, costruita con lavori del terzo lotto, con la portata della rete irrigua del secondo lotto costruito ed operante;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico (importi in milioni):

lavori	4.749
imprevisti	964
lievitazione prezzi	443
spese generali	609
I.V.A.	1.035
TOTALE . . .	7.800

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 233

96A0085

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Revoca del finanziamento regolato dalla convenzione n. 880/87, concernente l'aggiornamento del piano di sviluppo socio-economico della comunità montana Calore Salernitano - Roccaspide.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la convenzione n. 880/87, stipulata in data 18 giugno 1990 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la comunità montana Calore Salernitano, regolante il finanziamento del piano di sviluppo socio-economico;

Viste le risultanze della verifica ex Agensud in data 11 febbraio 1993;

Considerato che l'ente attuatore non ha adempiuto nei termini contrattuali previsti dalla Convenzione n. 880/87;

Visto l'art. 12 della convenzione n. 880/87 che riserva il potere di revocare nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione;

Su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 880/87 concernente l'aggiornamento del Piano di sviluppo socio economico della comunità montana Calore Salernitano, per l'importo di L. 80.000.000 di cui L. 12.000.000 già erogati.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 234

96A0101

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1991;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993), che ha soppresso la prima annualità del 1° limite di impegno previsto, rispettivamente, all'art. 9 ed all'art. 10 della citata legge n. 211/1992;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo e tra i quali figura incluso il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET);

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 505, che ha destinato le disponibilità relative al 1994 al parziale finanziamento del collegamento Saronno-Malpensa e che ha disposto un ulteriore finanziamento di detto intervento a carico delle risorse di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992;

Viste le leggi 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) e 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), che hanno ulteriormente rimodulato gli stanziamenti di cui alla citata legge, n. 211/1992;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di trasporti rapidi di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge, n. 211/1992, dal CIPET con delibera del 31 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile

1992, e viste le ulteriori determinazioni assunte dal Comitato con delibera del 18 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992, e con delibera 7 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993 e concernente l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 1 comma 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visto il decreto emanato il 22 dicembre 1993 dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per i problemi delle aree urbane per dettare disposizioni integrative ai fini dell'attuazione della legge, n. 211/1992;

Vista la nota, n. 590 del 3 agosto 1995, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000 hanno trasmesso una relazione, nella quale riferiscono a questo Comitato in ordine alle risultanze dei lavori della Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995, convertito dalla legge n. 204/1995, e formulano proposte di riparto delle risorse recate dalla legge n. 211/1992 sulla base della graduatoria redatta dalla suddetta Commissione;

Vista la nota n. 777 dell'11 ottobre 1995, con la quale la Cassa depositi e prestiti fornisce elementi circa le modalità per conseguire il pieno utilizzo delle disponibilità esistenti a carico della legge n. 211/1992 e vista la nota n. 819 del 16 ottobre 1995, con la quale la predetta Cassa sviluppa più dettagliati conteggi al riguardo;

Vista l'ulteriore relazione trasmessa il 18 novembre 1995 e con la quale, a modifica della precedente proposta di riparto, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Sottosegretario per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000 propongono di ripartire in una prima fase tutti i fondi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 sulla base della richiamata graduatoria della Commissione di alta vigilanza, ma contenendo il finanziamento statale entro il limite massimo del 50% del costo dell'intervento, e propongono inoltre di procedere successivamente al riparto degli stanziamenti dell'art. 10 della medesima legge al fine di valutare la possibilità di disporre analogo tetto alla contribuzione statale;

Considerato che la legge n. 211/1992 mira a stimolare la realizzazione di sistemi di trasporto atti a migliorare la mobilità in aree urbane e le condizioni ambientali, nella medesima logica che è stata adottata dal CIPET nella delibera del 23 dicembre 1992 su «mobilità urbana ed ambiente» (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 marzo 1993) ed alla quale risulta poi improntato il Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda XXI, approvato dal CIPE con delibera del 28 dicembre 1993 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994);

Considerato che i fenomeni di congestione e di inquinamento atmosferico sono presenti particolarmente nelle aree metropolitane, del resto già direttamente incluse dall'art. 1 della legge n. 211/1992 tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge stessa;

Rilevato che, per le regioni a statuto ordinario, l'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 individua, quali aree metropolitane, i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli e gli altri comuni collegati ai primi da rapporti di stretta integrazione, identificando di massima — e salvo diversa determinazione della regione competente — l'area metropolitana con il territorio della provincia;

Ritenuto di confermare, per i motivi sopra esposti, la finalizzazione di almeno l'85% delle risorse recate dalla legge n. 211/1992 alle aree metropolitane, prevista dal CIPET nella citata delibera del 31 marzo 1992;

Ritenuto che il riferimento alla metodologia predisposta dal CIPET, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 98/1995 convertito dalla legge n. 204/1995, implichi il richiamo ai criteri fissati dal Comitato all'art. 3 della menzionata delibera del 31 marzo 1992, tra i quali specifico rilievo assume il criterio dell'ottimizzazione del contributo concedibile ai sensi della legge n. 211/1992 mediante l'apporto di altre risorse pubblico-private rese disponibili da soggetti interessati alla realizzazione dell'opera;

Ritenuto che sia opportuno che gli oneri per la realizzazione di parcheggi necessari per assicurare maggiore funzionalità al sistema di trasporto finanziato ai sensi della legge n. 211/1992 siano stralciati dal costo dell'opera sul quale computare il contributo di cui sopra e vengano invece a gravare su altre risorse, tra le quali sono da annoverare sia gli stanziamenti recati dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, e confluiti, in base al disposto dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sia le disponibilità di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 29 maggio 1989, n. 205;

Constatato che per l'intervento relativo alla città di Spoleto risulta già stimata la quota del costo complessivo riferita alla realizzazione di parcheggi;

Ritenuto che l'utilizzo di altre risorse ed in particolare delle risorse per le aree depresse debba collocarsi, come prevedeva la menzionata delibera CIPET del 31 marzo 1992, in un quadro più complessivo di intervento nel quale l'impiego delle risorse medesime assuma carattere integrativo rispetto ai finanziamenti della legge di settore;

Ritenuto improcrastinabile dare avvio all'attuazione della legge n. 211/1992, anche al fine di favorire il rilancio dell'occupazione;

Preso atto della graduatoria redatta dalla commissione di alta vigilanza;

Preso atto che il disegno della legge finanziaria per il 1996 prevede un parziale rifinanziamento della legge, n. 211/1992;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Sottosegretario di Stato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000;

Delibera:

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi di intervento di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante della presente delibera: a detti programmi è destinata annualmente una quota delle disponibilità di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992 nella misura massima indicata nella colonna 2 dell'allegato stesso e per il numero di anni precisato nella successiva colonna 3.

L'approvazione definitiva degli interventi da realizzare a Milano (prolungamento M3 Zara-Maciachini), Roma, Padova e Spoleto resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del 50% del costo relativo, mentre l'approvazione del sistema ettometrico di Assisi resta subordinata alla trasmissione, da parte del comune interessato, di documentazione dalla quale risultino le fonti individuate per il cofinanziamento di almeno il 50% del costo di realizzazione di lotti funzionali; la documentazione dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera. I soggetti proponenti interventi che includono la realizzazione di parcheggi devono individuare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera in *Gazzetta Ufficiale*, il costo di detta realizzazione dei parcheggi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992.

In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti i contributi saranno ceduti, direttamente e per l'intero periodo previsto, dal Ministro dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvederà a concedere agli enti beneficiari i relativi mutui di importo pari al valore attuale dei contributi così ceduti, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.

2. Come specificato al punto precedente le quote di contributo indicate nell'allegato prospetto sono da intendere come limiti massimi. Gli importi definitivi saranno quantificati, a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 1, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il costo totale dell'intervento dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'IVA. Prima che si pervenga all'approvazione della progettazione esecutiva il citato Dicastero verificherà l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica e comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare al CIPE i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle economie eventualmente conseguite anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

3. I soggetti beneficiari dei contributi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992, che in sede di definizione del progetto esecutivo — anche attraverso gare pubbliche — conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o dell'adozione di project financing, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota di contributo dello Stato già destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine i contributi dello Stato vengono indicati, nella colonna 5 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo dell'investimento.

Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi resteranno acquisite allo Stato.

4. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.

5. Il CIPE, tenuto conto dell'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione di alta vigilanza, provvederà a destinare ad altri interventi, finanziabili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 211/1992, i fondi resisi disponibili a seguito del verificarsi di quanto previsto dai punti precedenti e dell'eventuale rifinanziamento della stessa legge n. 211/1992, secondo quanto previsto dal d.d.l. finanziaria 1996 in premessa richiamato. Resta fermo che il finanziamento a carico della legge n. 211/1992 non potrà comunque superare il 50% del costo complessivo dell'investimento.

6. Ai fini della destinazione delle risorse di cui al punto 5, i soggetti che hanno avanzato istanza di ammissione ai benefici per interventi non inclusi nell'allegato prospetto, ma ricompresi nella graduatoria della Commissione di alta vigilanza, potranno presentare al Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, documentazione integrativa anche per l'individuazione delle fonti di cofinanziamento necessarie alla copertura del costo dell'investimento, nonché per la quantificazione delle spese relative alla realizzazione dei parcheggi.

I soggetti che hanno presentato distinti progetti che configurano soluzioni alternative per un medesimo problema di mobilità dovranno pervenire ad un accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 211/1992, per la definizione di un progetto unico da comunicare al Ministero dei trasporti, entro lo stesso termine di trenta giorni.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 226

ALLEGATO
(importi in milioni)

LEGGE N. 211/1992, ART. 9

Regione	Intervento	Costo totale investimenti (1) (a)	Contributo Stato: Quota annua — Importo (2)	Quota annua — Anni (3)	Previsioni volume investimenti (*) — Importo (4)	Perc. (4/1) (5)
a) AREE METROPOLITANE						
Piemonte	Torino - Metropolitana leggera automatica linea 1 - p.ta Nuova-Campo Volo	1.169.100	33.918	30	350.000	29,94
Campania	Napoli - Metropolitana linea 1 - Vanvitelli-Dante. Soluzione con stazioni intermedie	1.018.109	30.836,5	28	313.500	30,79
Lombardia	Milano:					
	Prolungamento M3 Zara-Maciachini	183.905	14.257,8	28	144.952	50,00
	Tramvia P. Castello-Maciachini-Par. Nord	106.000				
	Prolungamento M2 Famagosta-P. Abbiategrasso	121.000	10.082,1	28	102.500	50,00
	Tramvia p.le Abbiategrasso-Duomo	84.000				
Liguria	Genova - Metropolitana: tratte Brin-Canepari, Principe-Brignole	520.000	25.180,7	28	256.000	49,23
Lazio	Roma:					
	Metropolitana linea B: diramazione piazza Bologna-piazza Conca d'Oro	872.690	42.919,8	28	436.345	50,00
	Metropolitana linee A e B: potenziamento e ammodernamento	581.300	28.588,9	28	290.650	50,00
	Tramvia: piazza Venezia-Gianicolense	35.000	1.721,3	28	17.500	50,00
	Totale parziale	4.691.104	187.505,1	—	1.911.447	—
b) AREE URBANE						
Lombardia	Brescia - Metropolitana leggera automatica: tratta S. Eufemia-Concesio	689.636	15.989,9	30	165.000	23,93
	Bergamo - Tramvia Bergamo S. Antonio (Val Bremb.) Bergamo-Torre Boldone (Val Seriana)	125.000	5.016,5	28	51.000	40,80
Liguria	Savona - Linea tramviaria Albissola-Savona-Vado, 1° lotto funzionale	80.000	3.934,5	28	40.000	50,00
Veneto	Padova - Tramvia Fornace Morandi-Prato della Valle	121.738	5.987,2	28	60.869	50,00
Umbria	Spoleto - Sistema mobilità alternativa centro storico (percorsi meccanizzati)	45.964	994,6	28	10.112	(**)
	Assisi - Sistema ettometrico a cabine linea A-linea B	71.000	1.827,3	28	18.577,3	(***)
	Totale parziale	1.133.338	33.750	—	345.558,3	—
	Totale generale	5.824.442	221.255,1		2.257.005,3	

(a) Al lordo dei parcheggi, ove inclusi.

(*) Previsioni sul volume di investimenti attivabile formulate tenendo conto del valore attuale della contribuzione erariale, calcolata applicando un tasso di sconto del 4,5% semestrale (pari al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

(**) Corrisponde al 50% dell'intervento, esclusi i parcheggi stimati in lire 25.000 milioni.

(***) Sistema realizzabile per moduli.

96A0086

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Modificazioni procedurali del programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione;

Vista la propria delibera del 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria delibera del 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione per le regioni Campania e Basilicata, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989 con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relativi al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Viste le proprie delibere del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati prorogati i termini di ultimazione delle opere per i comuni inclusi nei programmi di cui alle proprie delibere del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981;

Viste le proprie delibere del 30 luglio 1991, del 12 agosto 1992, del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati prorogati i termini per la presentazione della domanda di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione;

Vista la nota n. 831717 inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 settembre 1995;

Udita la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. I comuni inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981, i cui lavori siano terminati alla data del 30 settembre 1994, e per i quali, alla data del 31 marzo 1995 sia pervenuto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo stato finale dei lavori, dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione finale di spesa (atti di collaudo), prevista dalla normativa, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorso tale termine il Ministero tesoro dichiarerà la decadenza dei benefici dei contributi concessi.

2. I comuni inclusi nei programmi di cui alle delibere di questo Comitato del 27 febbraio 1981 e del 16 dicembre 1981 che non hanno trasmesso in tempo utile lo stato finale dei lavori al Ministero dell'industria e per i quali conseguentemente non è stata fatta richiesta di liquidazione dei pagamenti finali alla Commissione U.E. entro il 31 marzo 1995 dovranno, ai fini del solo contributo nazionale, far pervenire la documentazione finale di spesa (atti di collaudo) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decorso tale termine il Ministero del tesoro dichiarerà la decadenza dei benefici dei contributi concessi.

3. I comuni singoli o in bacini di utenza delle regioni Marche e Lazio, già rientranti nell'intervento operativo 1987-89 del programma generale di metanizzazione possono presentare domanda, corredata da adeguata documentazione, di mutamento della gestione diretta mediante affidamento in concessione.

Tali comuni dovranno formulare la relativa richiesta al Ministero del tesoro, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro un mese dalla data di trasmissione della scheda istruttoria da parte del Ministero dell'industria.

Entro tre mesi dall'inoltro di tale richiesta dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la relativa documentazione per l'adozione degli specifici atti di modifica.

Saranno ritenute valide le domande già inoltrate alle sopracitate amministrazioni alla data della presente delibera.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

96A0087

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione della perizia di variante al progetto di cui alla convenzione n. 132/88 per la «Realizzazione dei nastri trasportatori nel porto di Manfredonia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1988, con il quale si approvava il secondo piano annuale di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 132/88, stipulata in data 18 maggio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per l'A.S.I. di Foggia, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei nastri trasportatori nel porto di Manfredonia;

Vista la richiesta del Consorzio per l'A.S.I. di Foggia di approvazione della perizia di variante;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 18 luglio 1995 e dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 12 giugno 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare la perizia di variante al progetto, come da voto n. 13 emesso in data 3 febbraio 1995 dal comitato regionale tecnico amministrativo;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico (importi in milioni):

lavori	81.945
imprevisti	854
lievitazione prezzi	6.000
spese generali	10.497
I.V.A.	18.704
Totale . . .	118.000

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 228

96A0105

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Approvazione delle variazioni alle opere di cui alla convenzione n. 180/90 relativa alla «Realizzazione del recupero e valorizzazione integrata centri storici vallata Fino Romano - Itinerario turistico».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1993, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 180/90, stipulata in data 27 novembre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica «Vomano»;

Vista la richiesta del Consorzio di bonifica del «Vomano» di approvazione della perizia di variante e di concessione della proroga dei termini di convenzione di quaranta mesi a decorrere dal 27 maggio 1994;

Visti i pareri espressi rispettivamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici il 28 luglio 1995 e 3 ottobre 1995 e dal Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici il 13 giugno 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

a) di approvare le variazioni, alle opere di cui alla convenzione n. 180/90, come riportate nella colonna *C* dell'allegato 1, che fa parte integrante della presente delibera;

b) di approvare il seguente nuovo quadro economico (importi in milioni):

lavori	3.410
espropriazioni	884
imprevisti	—
spese generali	505
arredi	65
attrezzatura circuito	252
lievitazione costi	—
I.V.A.	382
Totale . . .	5.498

c) di concedere la proroga dei termini di convenzione di quaranta mesi a decorrere dal 27 maggio 1994.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 227

ALLEGATO 1

QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI

A) CONVENZIONE CON AGENSUD Interventi previsti	B) CONVENZIONE CON EDIL CONSORZIO Variazioni "migliorative"	C) VARIANTE ex art. 7, L. 104 del 7.4.1995
CASTILENTI A) Palazzo de Sterlich (recupero).	Realizzazione aggiuntiva deposito seminterrato (mq 90).	A) Stralcio del deposito seminterrato. Diminuzione superficie utile e spostamento museo civiltà contadine in altra sede, con finanziamento a carico della Regione.
B) Sistemazione Via Duca degli Abruzzi.	In aggiunta: sistemazione 6 aree pubbliche lungo la S.P. n. 31; creazione area sportiva lungo la Via Antonelli; sistemazione area pubblica all'incrocio tra la S.P. n. 31 e la strada di accesso al paese, con demolizione di un fabbricato; sistemazione della piazza adiacente alla scuola elementare in Via Roma.	B) Ulteriore modifica aree pubbliche lungo la S.P. n. 31. Eliminazione "area sportiva" Via Antonelli. Interramento cabina Enel. Riduzione superficie utile di intervento.
C) Area attrezzata e Fonte Vecchia. C1) Sistemazione area attrezzata: - attrezzatura sportivo-ricreativa; - specchi d'acqua ornamentali; - pista ciclabile (240 m); - solarium; - area giochi bimbi; - tettoia sosta cavalli; - campo da tennis; - fabbricato servizi (264 mq).	 - realizzazione aggiuntiva campo calcetto con tribuna; - creazione piscina (m. 25x12,5) al posto degli specchi d'acqua; - invariata; - invariato; - invariata; - riduzione delle dimensioni; - aggiunta ulteriore campo da tennis; - non più previsto in quanto già realizzato con altri fondi; - aggiunta di un'acqua-scivolo con relativa piscina di m. 4x12; - eliminazione scala collegamento tra centro storico e zona Fonte vecchia; - sistemazione scalinata adiacente al monumento ai caduti.	C) Area attrezzata e Fonte Vecchia. C1) Sistemazione area attrezzata: - eliminazione campo calcetto; - conferma realizzazione piscina ed ampliamento superficie a servizi (adeguamento spogliatoi); - invariata; - eliminazione solarium; - invariata; - invariata; - eliminazione campo da tennis;
C2) Restauro Fonte Vecchia.	- invariato	C2) Restauro Fonte Vecchia. - aggiunta lavori recupero acque di alimentazione; più approfondite opere restauro; realizzazione cisterna usi irrigui;

QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI

A) CONVENZIONE CON AGENSUD Interventi previsti	B) CONVENZIONE CON EDIL CONSORZIO Variazioni "migliorative"	C) VARIANTE ex art. 7, L. 104 del 7.4.1995
CELLINO ATTANASIO A) Cinta muraria e aree limitrofe. A.1 Sistemazione area esposizione	sistemazione area diacente cinta muraria e creazione centro culturale (la minore spesa viene motivata con la constatazione di uno stato degli immobili migliore del previsto).	A) Cinta muraria e aree limitrofe. - riduzione delle opere a seguito "di un più approfondito accertamento dello stato dell'esistente e delle effettive esigenze"
A.2 Recupero funzionale torri della cinta muraria	non viene restaurata una delle torri, in quanto già consolidata, con altri fondi	
B) Ex-chiesa De Albertiis (recupero ed utilizzo a teatro)	minori spese accertate rispetto alle previsioni	B) Ex-chiesa De Albertis. - eliminazione dei servizi igienici, del mezzanino e dell'impianto di riscaldamento
C) Fonte Luccio (recupero e restauro)	minori spese accertate rispetto alle previsioni	C) Fonte Luccio. - modifica dimensioni muretto delimitazione area
D) Sistemazione Viale Luigi di Savoia	la variazione in decremento viene giustificata in quanto le previsioni iniziali consideravano il rifacimento sia del fondo stradale che dei marciapiedi con le relative aree verdi, mentre la perizia esclude la sistemazione del fondo stradale in quanto in buono stato.	D) Sistemazione Viale Luigi di Savoia. - conferma variazione in decremento

QUADRO DI CONFRONTO DEGLI INTERVENTI

A) CONVENZIONE CON AGENSUD Interventi previsti	B) CONVENZIONE CON EDIL CONSORZIO Variazioni "migliorative"	C) VARIANTE ex art. 7, L. 104 del 7.4.1995
CIRCUITO TURISTICO. A) Creazione "linea grafica del circuito". B) Segnaletica ed insegnistica stradale. C) Cartellonistica sinottica di circuito D) Postazioni (n.5) audiovisive a circuito continuo. E) Guida turistica dell'area (volume di 112 pagg. con tiratura di 10.000 copie)	L'intero intervento è stato stralciato in sede di concessione ad Edil Consorzio Abruzzese (cfr. art. 2 della Convenzione).	A) Creazione "linea grafica del circuito": manuale "di normativa grafica" (n. 200 copie) B) Segnaletica ed insegnistica stradale, lungo le principali direttrici (n. 20 cartelli in lamiera) C) Cartellonistica sinottica del circuito: un tabellone D) Postazioni audiovisive: soppresse E) Depliians promozionali e volume "guida all'area" (n. 10.000 copie)

96A0106

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 14 dicembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Visto il decreto rettorale n. 2523 del 31 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 1995;

Riscontrati nello stesso l'errata denominazione di un'area scientifico-disciplinare ed il mancato inserimento, nella medesima area, di un verbo, dovuti ad inesatta trascrizione delle deliberazioni delle autorità accademiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 227 — Scuola di specializzazione in «tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina» — viene corretta la denominazione dell'area 9 «economia e organizzazione ambientale» in quella di «economia e organizzazione aziendale».

Nella medesima area 9, riga 5, dopo la parola «tecnologie» viene aggiunto il verbo «offrono».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 dicembre 1995

Il rettore

96A0107

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (delibere adottate dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 14 marzo 1995, 27 aprile 1995, 15 giugno 1995, 12 luglio 1995 e 12 settembre 1995, consiglio di amministrazione in data 11 ottobre 1995, senato accademico in data 3 ottobre 1995);

Vista la nota prot. n. 1245 del 21 agosto 1995, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1995

Considerata la nota prot. n. 1544 inviata dal Minister dell'università e della ricerca scientifica e tecnologic medesimo in data 20 settembre 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitari nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995, inviato da Ministero con telefax del 30 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare l nuova modifica proposta in deroga al termine triennale c cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agost 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvat e modificato con i decreti approvati nelle premesse, ulteriormente modificato come indicato nell'allegato *A* presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 31 ottobre 1995

Il rettore

ALLEGATO A

Nell'art.62 l'elenco delle discipline impartite presso il Corso di Laurea in Lettere è soppresso e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Letteratura italiana (L12A).
2. Letteratura latina (L07A).
3. Storia romana (L02B).
4. Geografia (M06A).
5. Una disciplina filosofica, con facoltà di scelta tra:
   - Filosofia teoretica (M07A);
   - Filosofia morale (M07C);
   - Storia della filosofia (M08A);
   - Pedagogia generale (M09A).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:
1. Letteratura greca (L06C).
2. Storia greca (L02A).
3. Glottologia (L09A).
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B), con facoltà di scelta tra:
   - Archeologia e storia dell'arte greca (-);
   - Archeologia e storia dell'arte romana (-).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:
1. Filologia romanza (L10A).
2. Storia medievale (M01X).
3. Storia moderna (M02A).
4. Un insegnamento a scelta tra:
   - Storia dell'arte medievale (L25A);
   - Storia dell'arte moderna (L25B).

Sono insegnamenti complementari:

Aerofotografia archeologica (*) (L04X)
Antichità e istituzioni medievali (M01X)
Antichità greche (L02A)
Antichità romane (L02B)
Antropologia del mondo antico (-)
Archeologia della Magna Grecia (*) (L03B)
Archeologia delle province romane (L03B)
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico (L05F)
Archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C)
Archeologia medievale (L03D)
Archeometria (E01B)
Archeozoologia (-)
Assiriologia (L15A)
Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
Civiltà dell'Italia preromana (L03A)
Civiltà egee (L06B)
Cultura dell'età romano-barbarica (L07A)
Dialetti albanesi dell'Italia meridionale (L09C)
Dialettologia greca (L06C)
Dialettologia italiana (L11A)
Didattica del latino (L07A)
Didattica della lingua italiana (*) (L11A)
Diplomatica (M12B)
Diritti greci (*) (N18X)
Economia politica (P01A)
Egittologia (L05A)
Epigrafia giuridica (N18X)
Epigrafia greca (L02A)
Epigrafia latina (L02B)
Epigrafia semitica (L14B)
Estetica (M07D)
Etnologia (M05X)
Etruscologia e archeologia italica (L03A)
Filologia baltica (L09F)
Filologia biblica (L14C)
Filologia bizantina (L06D)
Filologia celtica (L09D)
Filologia classica (L08A)
Filologia e critica dantesca (L11B)
Filologia ed esegesi neotestamentaria (L08B)
Filologia egeo-anatolica (L06A)
Filologia egiziana (*) (L05A)
Filologia francese (L16A, L16B)
Filologia germanica (L20A)
Filologia greca (L06C)
Filologia iranica (L13C)
Filologia ispanica (L17A)
Filologia italiana (L11B)
Filologia latina (L07A)
Filologia medievale e umanistica (L12E).
Filologia omerica (-)
Filologia patristica (L08B)
Filologia semitica (L14B)
Filologia slava (L21A)
Filologia umanistica (L07B)
Filosofia della storia (M07C)

Fonetica e fonologia (L09A)
Geoarcheologia (-)
Geografia culturale (M06A)
Geografia regionale (M06A)
Geografia storica del mondo antico (L02A, L02B)
Geografia urbana (M06A)
Grammatica greca (L06C)
Grammatica greca e latina (L08A)
Grammatica latina (L07A)
Iconografia e iconologia (L25A, L25B)
Lessicografia e lessicologia italiana (*) (L11A)
Letteratura cristiana antica (L08B)
Letteratura italiana del Rinascimento (L12E)
Letteratura italiana medievale (*) (L12E)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B)
Letteratura italiana umanistica (L12E)
Letteratura latina medievale (L07B)
Letteratura latina tardo-antica (*) (-)
Letteratura provenzale (L10A)
Letteratura teatrale italiana (L12A)
Letterature comparate (L12D)
Lingua e civiltà greca (L06C)
Lingua e letteratura albanese (L09C)
Lingua e letteratura araba (L14D)
Lingua e letteratura armena (L13B)
Lingua e letteratura catalana (L10B)
Lingua e letteratura cinese (L23A)
Lingua e letteratura copta (L05B)
Lingua e letteratura ebraica (L14C)
Lingua e letteratura francese (L16A)
Lingua e letteratura inglese (L18A)
Lingua e letteratura neogreca (L06E)
Lingua e letteratura polacca (L21D)
Lingua e letteratura portoghese (L17D)
Lingua e letteratura romena (L10C)
Lingua e letteratura russa (L21B)
Lingua e letteratura sanscrita (L22A)
Lingua e letteratura serbo-croata (L21C)
Lingua e letteratura slovena (L21C)
Lingua e letteratura spagnola (L17A)
Lingua e letteratura tedesca (L19A)
Lingua e letteratura ungherese (L09E)
Lingua latina (L07A)
Lingue dell'Italia antica (L09B)
Lingue e letterature dravidiche (L22C)
Lingue romanze medievali (-)
Linguistica applicata (L09A)
Linguistica computazionale (L09A)
Linguistica generale (L09A)
Linguistica matematica (L09A)
Metrica e ritmica greca (L06C)
Metrica latina (L07A)
Museologia (L25D)
Numismatica (L02C)
Organizzazione amministrativa romana (*) (N18X)
Paleobotanica (*) (E01D)
Paleografia greca (M12B)
Paleografia latina (M12B)
Paletnologia (L01A)
Papirologia (L02D, L02A
Protostoria europea (L01A)
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X)
Semiologia del cinema e degli audiovisivi (*L26B)
Stilistica e metrica italiana (*) (L11A)
Storia comparata delle lingue classiche (L09A)
Storia contemporanea (M04X)
Storia dei paesi arabi (*) (L14A)
Storia del cinema italiano (L26B)
Storia del cristianesimo (M03B)
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B, L25C)
Storia del melodramma (L27B)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia del teatro e dello spettacolo (L26A)
Storia del Vicino Oriente antico (L15B)
Storia dell'agricoltura (M04X)
Storia dell'archeologia (L03B)
Storia dell'architettura (H12X)
Storia dell'architettura antica (*) (H12X)
Storia dell'arte bizantina (L25A)
Storia dell'arte contemporanea (L25C)
Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana (L25C)
Storia dell'arte fiamminga e olandese (L25A, L25B)
Storia dell'arte musulmana (L05G)
Storia dell'Europa orientale (M02B)
Storia dell'industria (*) (M04X, P03X)
Storia dell'urbanistica (H12X)
Storia della Chiesa (M03D)
Storia della costituzione romana (N18X)
Storia della critica d'arte (L25D)
Storia della critica e della storiografia letteraria (L12C)
Storia della critica letteraria italiana (L12A)
Storia della filologia e della tradizione classica (L08A)
Storia della filosofia antica (M08B)
Storia della geografia e delle esplorazioni (M06A)
Storia della lingua greca (L06C)
Storia della lingua italiana (L11A)
Storia della lingua latina (L07A)
Storia della linguistica (L09A)
Storia della medicina greca (L02A)
Storia della miniatura (L25A)
Storia della musica (-)
Storia della musica medievale e rinascimentale (L27A)
Storia della musica moderna e contemporanea (L27B)
Storia della retorica classica (L08A)
Storia della scienza (M08E)
Storia della scuola e delle istituzioni educative (*M09B
Storia della storiografia antica (*) (L02A, L02B)
Storia della storiografia contemporanea (*) (M04X)
Storia della storiografia medievale (*) (M01X)
Storia della storiografia moderna (*) (M02A)
Storia della tradizione dei testi classici (L08A)
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B)
Storia delle arti decorative e industriali (L25C)
Storia delle dottrine politiche (Q01B)
Storia delle istituzioni (-)
Storia delle religioni (M03A)
Storia delle tecniche artistiche (L25D)
Storia delle tradizioni popolari (M05X)
Storia delle Università (*) (M01X)
Storia e critica del cinema (L26B)
Storia e istituzioni del mondo musulmano (*L14A e Q06A,Q06B)
Storia e istituzioni dell'Africa (Q06A)

Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X)
Storia e istituzioni dell'America Latina (Q03X)
Storia e istituzioni dell'Asia (Q06B)
Storia economica (P03X)
Storia economica e sociale del mondo antico (L02A,L02B)
Storia greca e storia romana (*) (-)
Storia religiosa dell'Oriente cristiano (M03C)
Teatro e drammaturgia dell'antichità (L08C)
Teoria della letteratura (L12C)
Teoria e storia dei generi letterari (L12C)
Teoria e storia della retorica (L12C)
Teoria e storia della scenografia (L26A)
Teoria e tecnica dei mezzi di comunicazione audiovisiva (-)
Topografia antica (L04X)
Topografia dell'Italia antica (L04X)
Urbanistica del mondo classico (*) (L04X)

N.B. Le discipline contrassegnate con (*) potranno essere attivate in via sperimentale.

* * *

Nell'art. 63 l'elenco delle discipline impartite presso il Corso di Laurea in Filosofia è soppresso e sostituito dal seguente:

Sono insegnamenti fondamentali comuni:
1. Letteratura italiana (L12A).
2. Letteratura latina (L07A).
3. Storia romana (L02B).
4. Storia medievale (M01X).
5. Storia moderna (M02A).
6. Storia della filosofia (biennale) (M08A).
7. Filosofia teoretica (biennale) (M07A).
8. Filosofia morale (biennale) (M07C).
9. Pedagogia generale (M09A).
10. Un insegnamento scelto tra i seguenti: Psicologia generale (M10A) o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche e matematiche.

Sono insegnamenti complementari:
Antichità e istituzioni medievali (M01X)
Antropologia culturale (M05X)
Antropologia filosofica (M07C)
Bioetica (M07C)
Didattica della filosofia (M07A)
Didattica generale (M09C)
Economia politica (P01A)
Epistemologia (M07B)
Epistemologia delle scienze umane (M07B)
Ermeneutica filosofica (M07A)
Estetica (M07D)
Estetica musicale (M07D)
Etologia (M10B)
Filologia biblica (*) (L14C)
Filosofia del diritto (N20X)
Filosofia del linguaggio (M07E)
Filosofia dell'educazione (M09A)
Filosofia della scienza (M07B)
Filosofia della storia (M07C)
Filosofia delle religioni (M07C)
Filosofia politica (Q01A)
Gnoseologia (M07A)
Istituzioni di filosofia (M07A)
Letteratura greca (L06C)
Logica (M07B)
Logica dei linguaggi naturali (M07E)
Metodologia delle scienze naturali (M07B)
Paleografia latina (M12B)
Propedeutica filosofica (M07A)
Psicolinguistica (M10A)
Psicologia cognitiva (M10A)
Psicologia dell'arte e della letteratura (M10A)
Psicologia dello sviluppo (M11A)
Psicologia dinamica (M11D)
Psicopedagogia (M09A)
Religioni e filosofie dell'India (L13F)
Semiotica (M07E)
Sociologia (Q05A)
Sociologia della comunicazione (Q05B)
Sociologia dei processi culturali (Q05B)
Storia contemporanea (M04X)
Storia del cristianesimo (M03B)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del pensiero politico antico (M08B)
Storia del pensiero politico medievale (M08C)
Storia del pensiero scientifico (M08E)
Storia del pensiero scientifico antico e medievale (M08E)
Storia dell'educazione (M09B)
Storia dell'estetica (M07D)
Storia dell'industria (*) (M04X, P03X)
Storia della filosofia antica (M08B)
Storia della filosofia araba (M08D)
Storia della filosofia araba medievale (M08D)
Storia della filosofia contemporanea (M08A)
Storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo (M08A)
Storia della filosofia del Rinascimento (M08A)
Storia della filosofia ebraica (M08A)
Storia della filosofia italiana (M08A)
Storia della filosofia medievale (M08C)
Storia della filosofia medievale ebraica (M08C)

Storia della filosofia moderna (M08A)
Storia della filosofia morale (M07C)
Storia della filosofia politica (M08A)
Storia della filosofia tardo-antica (M08B)
Storia della logica (M07B)
Storia della psicologia (M10A)
Storia della scienza (M08E)
Storia della semiotica (M07E)
Storia della storiografia (-)
Storia della storiografia filosofica (M08A)
Storia della teologia (M03B)
Storia delle dottrine politiche (Q01B)
Storia delle dottrine teologiche (M03B)
Storia delle religioni (M03A)
Storia economica (P03X)
Storia greca (L02A)
Teoria dei linguaggi (M07E)
Teoria dei linguaggi formali (M07E)
Teoria e sistemi di intelligenza artificiale (M10A)
Teoria e storia dei sistemi filosofici (M08A)
Teoria e storia della storiografia (M08A)

N.B. Le discipline contrassegnate con (*) potranno essere attivate in via sperimentale.

* * *

All'art. 64 l'elenco delle discipline impartite presso il Corso di Laurea in Lingue e letterature straniere è soppresso (inclusa la parte finale dell'articolo medesimo, da "Sono altresì inserite nello statuto le seguenti discipline" fino alla fine) e sostituito dal seguente:

Le aree didattiche sono:

a) Lingue e letterature straniere:

1) Lingua e letteratura francese (L16A)
Didattica della lingua francese (L09H, L16B)
Filologia francese (L16A, L16B)
Filologia romanza (L10A)
Letteratura francese medievale (L16A)
Letteratura francese moderna e contemporanea (L16A)
Letterature francofone (L16A)
Lingua francese (*) (L16B)
Linguistica francese (L16B)
Storia del teatro francese (L16A)
Storia della cultura francese (L16A)
Storia della lingua francese (L16B)

2) Lingua e letteratura inglese (L18A)
Critica shakespeariana (L18A)
Didattica della lingua inglese (L09H, L18C)
Filologia germanica (L20A)
Filologia inglese (L18A)
Letteratura inglese medievale (L18A)
Letteratura inglese moderna e contemporanea (L18A)
Letterature dei paesi di lingua inglese (L18A)
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese (*) (L18C)
Lingua inglese (*) (L18C)
Lingue e letterature anglo-americane (L18B)
Linguistica inglese (L18C)
Storia del teatro inglese (L18A)
Storia della critica letteraria inglese (L18A)
Storia della cultura inglese (L18A)
Storia della cultura nord-americana (L18B)
Storia della filologia germanica (-)
Storia della lingua inglese (L18C)

3) Lingua e letteratura polacca (L21D)
Filologia slava (L21A)
Lingua ceca (L21D)
Lingua e letteratura ceca (L21D)
Lingua e letteratura slava ecclesiastica (L21A)
Lingua e letteratura slovacca (L21D)
Lingua polacca (L21D)
Storia della lingua ceca (L21D)
Storia della lingua polacca (L21D)

4) Lingua e letteratura portoghese (L17D)
Dialettologia ispano-americana (L17B)
Filologia ispanica (L17A)
Filologia romanza (L10A)
Letterature africane di espressione portoghese (L17D)
Lingua e letteratura brasiliana (L17D)
Lingua portoghese (L17D)
Lingue e letterature ispano-americane (L17B)
Storia della cultura ispanica (L17A)
Storia della lingua portoghese (L17D)

5) Lingua e letteratura russa (L21B)
Didattica della lingua russa (L09H, L21B)
Filologia slava (L21A)
Lingua bulgara (L21C)
Lingua e letteratura bielo-russa (L21B)
Lingua e letteratura bulgara (L21C)
Lingua e letteratura macedone (L21C)
Lingua e letteratura serbo-croata (L21C)
Lingua e letteratura slava ecclesiastica (L21A)
Lingua e letteratura slovena (L21C)
Lingua e letteratura ucraina (L21B)
Linguistica russa (L21B)
Storia della cultura russa (L21B)
Storia della lingua bulgara (L21C)
Storia della lingua russa (L21B)
Storia della lingua serbo-croata (L21C)

6) Lingua e letteratura spagnola (L17A)
Dialettologia ispano-americana (L17B)
Dialettologia spagnola (L17A)
Didattica della lingua spagnola (L09H, L17C)
Filologia ispanica (L17A)
Filologia romanza (L10A)

Letteratura spagnola moderna e contemporanea (L17A)
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola (*) (L17A, L17C)
Lingua e letteratura catalana (L10B)
Lingua spagnola (*) (L17C)
Lingue e letterature ispano-americane (L17B)
Linguistica spagnola (L17C)
Storia del teatro spagnolo (L17A)
Storia della cultura ispanica (L17A)
Storia della lingua spagnola (L17C)

7) Lingua e letteratura tedesca (L19A)
Didattica della lingua tedesca (L09H, L19B)
Filologia germanica (L20A)
Letteratura tedesca medievale (L19A)
Letteratura tedesca moderna e contemporanea (L19A)
Lingua e letteratura olandese e fiamminga (L20C)
Lingua olandese (L20C)
Lingua tedesca (*) (L19B)
Linguistica tedesca (L19B)
Storia del teatro tedesco (L19A)
Storia della cultura tedesca (L19A)
Storia della filologia germanica (-)
Storia della letteratura austriaca (L19A)
Storia della [illegible] tedesca (L19B)

8) Lingue e letterature scandinave (L20B)
Filologia germanica (L20A)
Lingua e letteratura danese (L20B)
Lingua e letteratura islandese (L20B)
Lingua e letteratura norvegese (L20B)
Lingua e letteratura svedese (L20B)
Linguistica scandinava (-)
Storia della filologia germanica (-)

9) Lingua e letteratura albanese (L09C)
Filologia baltica (L09F)
Filologia romena (L10C)
Filologia ugro-finnica (L09E)
Lingua e letteratura lituana (L09F)
Lingua e letteratura neogreca (L06E)
Lingua e letteratura romena (L10C)
Lingua e letteratura ungherese (L09E)
Lingua romena (L10C)
Lingue e letterature celtiche (L09D)

b) Italianistica:
Letteratura italiana (L12A)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B)
Storia della lingua italiana (L11A)

c) Scienze del linguaggio:
Filosofia del linguaggio (M07E)
Fonetica e fonologia (L09A)
Glottologia (L09A)
Linguistica applicata (L09A)
Linguistica generale (L09A)
Linguistica matematica (L09A)
Linguistica onomastica e toponomastica (L09A)
Semantica e lessicologia (L09A)
Semiotica (M07E)
Sociolinguistica (L09A)

d) Scienze glottodidattiche
Didattica della lingua francese (L09H, L16B)
Didattica della lingua inglese (L09H, L18C)
Didattica della lingua russa (L09H, L21B)
Didattica della lingua spagnola (L09H, L17C)
Didattica della lingua tedesca (L09H, L19B)
Didattica delle lingue straniere moderne (L09H)
Glottodidattica (L09H)

e) Scienze dell'educazione:
Pedagogia generale (M09A)
Psicologia dello sviluppo (M11A)

f) Scienze geografiche:
Geografia (M06A)
Geografia di un'area europea o extraeuropea (M06A)
Geografia politica ed economica (M06B)
Geografia regionale (M06A)
Geografia storica dell'Europa medievale e moderna (*) (M02A)

g) Scienze filosofiche:
Filosofia del linguaggio (M07E)
Storia dell'età dell'Illuminismo (M02A)
Storia della filosofia (M08A)
Storia della filosofia contemporanea (M08A)
Storia della filosofia moderna (M08A)

h) Lingue e culture classiche:
Letteratura greca (L06C)
Letteratura latina (L07A)
Letteratura latina medievale (L07B)
Storia romana (L02B)
Storia greca (L02A)

i) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
Storia del teatro e dello spettacolo (L26A)
Storia del teatro francese (L16A)
Storia del teatro inglese (L18A)
Storia del teatro spagnolo (L17A)
Storia del teatro tedesco (L19A)
Storia dell'arte contemporanea (L25C)
Storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana (*) (L25C)
Storia dell'arte fiamminga e olandese (L25A)
Storia dell'arte medievale (L25A)
Storia dell'arte moderna (L25B)
Storia e critica del cinema (L26B)

k) Scienze filologiche:
Filologia baltica (L09F)
Filologia bizantina (L06D)
Filologia celtica (L09D)
Filologia francese (L16A, L16B)
Filologia germanica (L20A)

Filologia inglese (L18A)
Filologia ispanica (L17A)
Filologia romanza (L10A)
Filologia romena (L10C)
Filologia slava (L21A)
Filologia ugro-finnica (L09E)
Storia della filologia germanica (-)

l) Scienze storiche:
Storia contemporanea (M04X)
Storia degli Stati Uniti d'America (Q03X)
Storia dei paesi arabi (L14A)
Storia del giornalismo (M04X)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia dell'Africa (Q06A)
Storia dell'America del Nord (Q03X)
Storia dell'America Latina (Q03X)
Storia dell'Asia (Q06B)
Storia dell'età dell'Illuminismo (M02A)
Storia dell'Europa (M02A, M04X)
Storia dell'Europa orientale (M02B)
Storia della Francia (-)
Storia della Germania (-)
Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth (-)
Storia della Polonia (-)
Storia della Russia (*) (M02B)
Storia della Spagna (-)
Storia economica (P03X)
Storia greca (L02A)
Storia medievale (M01X)
Storia moderna (M02A)
Storia romana (L02B)

m) Scienze storico-culturali:
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua inglese (*) (L18C)
Lingua, cultura e istituzioni dei paesi di lingua spagnola (*) (L17A, L17C)
Storia della cultura francese (L16A)
Storia della cultura inglese (L18A)
Storia della cultura ispanica (L17A)
Storia della cultura nord-americana (L18B)
Storia della cultura russa (L21B)
Storia della cultura tedesca (L19A)
Storia delle tradizioni popolari (M05X)

n) Scienze della letteratura:
Letterature comparate (L12D)
Semiotica (M07E)
Teoria della letteratura (L12C)

o) Scienze della comunicazione:
Semiologia del cinema e degli audiovisivi (*) (L26B)
Sociolinguistica (L09A)
Sociologia (Q05A)
Storia del giornalismo (M04X)
Storia e critica del cinema (L26B)

N.B. Le discipline seguite dal contrassegno (*) potranno essere attivate in via sperimentale.

* * *

Nell'art. 67 l'elenco delle discipline impartite nel Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali è soppresso e sostituito dal seguente:

Discipline caratterizzanti il corso di laurea (4 annualità):
1. Letteratura italiana (L12A).
2. Letteratura latina (L07A).
3. Linguistica generale (L09A).
4. Geografia (M06A).

I - INDIRIZZO DEI BENI ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI E DELL'AMBIENTE (ARCHEOLOGICI)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):
1. Letteratura greca (L06C).
2. Storia greca (L02A).
3. Storia romana (L02B).
4. Archeologia (metodologia della ricerca archeologica) (-).

a) Area della metodologia e delle tecniche:
Antropologia (*) (E03B)
Archeologia industriale (L25C)
Archeologia subacquea (s) (-)
Archeometria (s) (B01B)
Bioarcheologia (s) (-)
Cartografia tematica (s) (M06B)
Elementi di ecologia (s) (-)
Elementi di informatica (-)
Elementi di topografia e fotogrammetria (s) (-)
Geoarcheologia (s) (-)
Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo (-)
Metrologia antica (-)
Museologia (L25D)
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X)
Storia dell'archeologia (L03B)
Storia della produzione artigianale e della cultura materiale (-)
Tecniche della documentazione, classificazione ed edizione (-)

Telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s) (-)
Teoria e tecniche del restauro architettonico (s) (-)
Teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s) (-)

b) Area della preistoria e protostoria:
Antichità celtiche (-)
Antichità sarde (-)
Ecologia ed archeologia del paleolitico (-)
Ecologia preistorica (L01A)
Etnografia preistorica dell'Africa (L01B)
Paleontologia umana (*) (E03B)
Paletnologia (L01A)
Preistoria del Vicino e Medio Oriente (-)
Preistoria e protostoria dell'Asia (-)
Preistoria e protostoria europea (-)

c) Area dell'archeologia classica:
Antichità greche (L02A)
Antichità pompeiane ed ercolanesi (L03B)
Antichità romane (L02B)
Antichità teatrali del mondo greco e romano (-)
Archeologia della Magna Grecia (*) (L03B)
Archeologia delle province romane (*) (L03B)
Archeologia di un'area regionale italiana nell'antichità (-)
Archeologia e antichità egee (L06B)
Archeologia e storia dell'arte greca ([illegible])
Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B)
Archeologia e storia dell'arte romana (-)
Civiltà dell'Italia preromana (L03A)
Epigrafia greca(L02A)
Epigrafia latina (L02B)
Etruscologia (L03A)
Geografia storica del mondo antico (L02A, L02B)
Numismatica antica (*) (L02C)
Storia dell'architettura antica (*)(H12X)
Teatro e drammaturgia dell'antichità (*) (L08C)
Topografia antica (L04X)
Topografia dell'Italia antica (*) (L04X)
Urbanistica del mondo classico (*) (L04X)

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del medioevo:
Antichità e istituzioni medievali (M01X)
Archeologia cristiana (L03C)
Archeologia di un'area regionale italiana nel Medioevo (-)
Archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G)
Archeologia e storia dell'arte tardo-antica (*) (L03C)
Archeologia medievale (L03D)
Archeologia partica e sasanide (-)
Epigrafia e antichità cristiane (*) (L03C)
Epigrafia medievale (*) (L03D)
Esegesi delle fonti storiche medievali (M01X)
Filologia medievale e umanistica (*) (L12E)
Numismatica medievale (-)
Paleografia e diplomatica (-)
Sfragistica (M12A)
Storia bizantina (L06D)
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (*) (L03D)
Storia dell'arte bizantina (L25A)
Storia dell'arte medievale (L25A)
Storia dell'arte musulmana (L05G)
Storia dell'urbanistica antica e medievale (*) (H12X)
Storia medievale (M01X)
Topografia medievale (L03D)

e) Area dell'archeologia orientale:
Antichità cipriote (-)
Antichità copte (L05B)
Archeologia e antichità etiopiche (L05D)
Archeologia e storia dell'arte cinese (*) (L05H)
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico (L05F)
Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05I)
Archeologia e storia dell'arte dell'India (L05I)
Archeologia e storia dell'arte giapponese (*) (L05H)
Archeologia e storia dell'arte iranica (*) (L05I)
Archeologia e storia dell'arte musulmana (*) (L05G)
Archeologia fenicio-punica (L05E)
Archeologia partica e sasanide (-)
Assiriologia (L15B)
Egittologia (L05A)
Epigrafia semitica (L14B)
Filologia iranica (L13C)
Filologia semitica (L14B)
Ittitologia (L06A)
Numismatica islamica (L02C)
Storia del Vicino Oriente antico (L15B)
Sumerologia (-)

II - INDIRIZZO DEI BENI MOBILI E ARTISTICI (STORICI - ARTISTICI - ARCHITETTONICI)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1. Storia medievale (M01X)
2. Storia moderna (M02A).
3. Storia contemporanea (M04X).
4. Storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica) (-).

a) Area delle discipline di interesse generale:

Analisi delle forme e metodi di attribuzione (-)
Antropologia culturale (M05X)
Elementi di ecologia (s) (-)
Esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s) (-)
Estetica (M07D)
Iconografia e iconologia (L25A, L25B)
Informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (-)
Istituzioni di storia dell'arte (L25A, L25B, L25C)
Letteratura artistica (s) (L25A, L25B)
Museologia (L25D)
Paleografia e diplomatica (-)
Psicologia dell'arte (*) (L25D)
Psicologia della percezione (s) (M10A)
Semiotica delle arti (M07D, M07E, L25D)
Sociologia dell'arte (M07D)
Sociologia urbana e rurale (Q05D)
Storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B)
Storia dell'abbigliamento (s) (-)
Storia della critica d'arte (L25D)
Storia della musica (-)
Storia della scienza (M08B)
Storia di una regione nel Medioevo (*) (M01X)
Storia di una regione nell'età moderna (*) (M02A)
Storia e tecnica del restauro (L25D)
Teoria e storia della scenografia (*) (L26A)

b) Area del Medioevo:

Storia dell'arte medievale I (L25A)
Storia dell'arte medievale II (L25A)
Storia dell'arte medievale III (L25A)
Archeologia medievale (L03D)
Epigrafia medievale (s) (L03D)
Filologia medievale e umanistica (L12E)
Storia bizantina (L06D)
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (*) (L03D)
Storia dell'architettura medievale (*) (H12X)
Storia dell'arte bizantina (L25A)
Storia dell'arte copta (L05B)
Storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I (-)
Storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II (-)
Storia dell'arte delle aree extraeuropee I (-)
Storia dell'arte delle aree extraeuropee II (-)
Storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo (L25A)
Storia dell'arte musulmana (L05G)
Storia della cultura classica nell'arte medievale (s) (-)
Storia della miniatura (L25A)
Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo (L25A)
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B)
Topografia medievale (s) (L03D)

c) Area dell'età moderna:

Storia dell'arte moderna I (L25B)
Storia dell'arte moderna II (L25B)
Storia dell'arte moderna III (L25B)
Numismatica e medaglistica nell'età moderna (-)
Storia comparata dell'arte dei paesi europei I (L25B)
Storia comparata dell'arte dei paesi europei II (L25B)
Storia del giardino e del paesaggio (s) (*) (H12X)
Storia dell'architettura moderna (H12X)
Storia dell'arte delle aree extraeuropee I (-)
Storia dell'arte delle aree extraeuropee II (-)
Storia dell'urbanistica (*) (H12X)
Storia della città e del territorio (H12X)
Storia della miniatura (L25A)
Storia della tradizione classica nell'arte europea (-)
Storia delle arti applicate e dell'oreficeria (L25B)
Una storia dell'arte regionale italiana in età moderna (*) (L25B)

d) Area dell'età contemporanea:

Storia dell'arte contemporanea I (L25C)
Storia dell'arte contemporanea II (L25C)
Storia dell'arte contemporanea III (L25C)
Archeologia industriale (L25C)
Storia comparata dell'arte dei paesi europei I (L25B)
Storia comparata dell'arte dei paesi europei II (L25B)
Storia dell'architettura contemporanea (H12X)
Storia dell'arte dei paesi extraeuropei I (-)
Storia dell'arte dei paesi extraeuropei II (-)
Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X)
Storia della città e del territorio (H12X)
Storia delle arti decorative e industriali (*) (L25C)
Storia e critica del cinema (L26B)
Teoria e tecniche della comunicazione (-)

e) Area delle tecniche:

Archeometria (s) (B01B)
Elementi di topografia e fotogrammetria (s) (-)

Geoarcheologia (s) (-)
Metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo (-)
Storia delle arti grafiche (-)
Storia delle tecniche architettoniche (H12X)
Storia delle tecniche artistiche (L25D)
Storia e tecnica della fotografia (L26B)
Telerilevamenti e interpretazione di immagini (s) (-)
Teoria e storia della cartografia (s) (-)
Teoria e tecniche del restauro architettonico (s) (-)
Teoria e tecniche del restauro di manufatti (s) (-)
Teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s) (-)

III - INDIRIZZO DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI.

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):
1. Storia medievale (M01X).
2. Storia moderna (M02A).
3. Storia contemporanea (M04X).
4. Paleografia latina (M12B).

a) Area dell'archivistica:
Antichità e istituzioni medievali (M01X)
Archivistica (M12A)
Archivistica speciale (s) (M12A)
Chimica dei supporti cartacei (s) (-)
Codicologia (M12B)
Conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (s) (-)
Diplomatica (M12B)
Filologia latina medievale e umanistica (L07B)
Metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s) (-)
Numismatica e medaglistica (-)
Paleografia greca (M12B)
Paleografia musicale (L27A)
Papirologia (L02D, L02A)
Restauro del documento d'archivio (s) (-)
Sfragistica (M12A)
Storia del diritto italiano (N19X)
Storia della cartografia (-)
Storia della Chiesa medievale (*) (M03C)
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (*) (M03D)
Storia della miniatura (L25A)
Storia della tradizione dei testi classici (L08A)
Storia della tradizione manoscritta (s) (L07B)

b) Area della biblioteconomia:
Bibliografia (-)
Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
Bibliologia (-)
Chimica dei supporti cartacei (s) (-)
Conservazione del materiale librario (-)
Gestione del materiale minore a stampa (s) (-)
Gestione del materiale periodico a stampa (s) (-)
Metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s) (-)
Restauro del libro (M13X)
Storia dell'editoria e del commercio librario (s) (-)
Storia della legatura (s) (-)
Storia della stampa e dell'editoria (M13X)
Storia delle biblioteche (M13X)
Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X)

c) Area della documentazione:
Fondamenti dell'informatica (K05B)
Informatica documentale (-)
Informatica generale (K05B)
Organizzazione informatica degli archivi (*) (M12A)
Organizzazione informatica delle biblioteche (*) (M13X)
Tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali (-)
Teoria e tecniche della classificazione (-)
Teoria e tecniche della comunicazione (-)

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):
1. Legislazione dei beni culturali (s) (N10X)
2. Legislazione dei beni culturali e ambientali (s) (-)
3. Legislazione dei centri storici (s) (-)
4. Legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s) (-)
5. Legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s) (-)

N.B. Le discipline contrassegnate con (s) sono semestrali. Le discipline contrassegnate con (*) potranno essere attivate in via sperimentale.

Nell'art.68 l'elenco delle discipline impartite nel Corso di Laurea in Storia è soppresso e sostituito dal seguente:

A) INDIRIZZO ANTICO

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia romana (L02B)
Storia greca (L02A)
Storia del Vicino Oriente antico (L15B)
Storia medievale (M01X)
Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B), con facoltà di scelta tra:
- Archeologia e storia dell'arte greca (-)
- Archeologia e storia dell'arte romana (-)
Storia del Mediterraneo antico orientale (-)
Papirologia (L02D, L02A)
Geografia storica del mondo antico (L02A, L02B)
Epigrafia greca (L02A)
Epigrafia latina (L02B)
Letteratura italiana (L12A)

Sono insegnamenti complementari:

Antichità greche (L02A)
Antichità romane (L02B)
Archeologia cristiana (L03C)
Archeologia delle province romane (L03B)
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico (L05F)
Archeologia fenicio-punica (L05E)
Assiriologia (L15B)
Civiltà dell'Italia preromana (L03A)
Diritti greci (*) (N18X)
Egittologia (L05A)
Epigrafia semitica (L14B)
Etnologia (M05X)
Etruscologia e archeologia italica (L03A)
Filologia classica (L08A)
Filologia semitica (L14B)
Geografia storica del mondo antico (L02A, L02B)
Indologia (L22A)
Iranistica (L13C)
Ittitologia (L06A)
Letteratura cristiana antica (L08B)
Letteratura greca (L06C)
Letteratura latina (L07A)
Lingua e letteratura demotica (-)
Lingua e letteratura ebraica (L14C)
Lingue e letterature dell'Etiopia (*) (L24E)
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (s) (L03B)
Numismatica antica (L02C)
Paleografia greca (M12B)
Paleografia latina (M12B)
Paletnologia (L01A)
Papirologia (L02D, L02A)
Religioni del mondo classico (*) (M03A)
Religioni e filosofie dell'Asia orientale (L23H)
Storia del cristianesimo antico (M03C)
Storia del diritto romano (N18X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia della filosofia antica (M08B)
Storia della storiografia antica (L02A, L02B)
Storia economica e sociale del mondo antico (L02A)
Topografia antica (L04X)
Topografia dell'Italia antica (L04X)

B) INDIRIZZO MEDIEVALE

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia medievale (M01X)
Storia romana (L02B)
Storia moderna (M02A)
Storia dell'arte medievale (L25A)
Letteratura italiana (L12A)
Paleografia e diplomatica (-)
Letteratura latina medievale (L07B)

Storia economica e sociale del Medioevo (M01X)
Geografia storica dell'Europa medievale e moderna (*) (M02A)
Storia della filosofia medievale (M08C)
Antichità e istituzioni medievali (M01X)

Sono insegnamenti complementari:

Antropologia culturale (M05X)
Archeologia medievale (L03D)
Archivistica (M12A)
Bibliografia e biblioteconomia (M13X)
Civiltà indigene d'America (M05X)
Codicologia (M12B)
Cronologia e cronografia (M12A)
Didattica della storia (-)
Diplomatica (M12B)
Epigrafia medievale (L03D)
Esegesi delle fonti storiche medievali (M01X)
Filologia romanza (L10A)
Iconografia medievale (-)
Letteratura umanistica (L12E)
Linguistica onomastica e toponomastica (*) (L09A)
Museologia (L25D)
Numismatica, sfragistica e araldica (L02C)
Politica economica europea (-)
Storia agraria medievale (-)
Storia bizantina (L06D)
Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali (L03D)
Storia del commercio (P03X)
Storia del commercio e della navigazione medievali (M01X)
Storia del diritto italiano (N19X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del pensiero economico medievale (-)
Storia dell'Europa medievale (M01X)
Storia della Chiesa medievale (*) (M03C)
Storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali (M03C)
Storia della scienza (M08E)
Storia della storiografia medievale (*) (M01X)
Storia di una regione nel Medioevo (M01X)
Storia medievale dell'Oriente europeo (-)
Teoria e storia della storiografia (M08A)
Topografia medievale (L03D)

C) INDIRIZZO MODERNO

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia moderna (M02A)
Storia dell'arte moderna (L25B)
Storia delle dottrine politiche (Q01B)
Geografia storica dell'Europa medievale e moderna (*) (M02A)
Storia della filosofia moderna (M08A)
Metodi quantitativi applicati alla storia (-)
Storia della storiografia moderna (*) (M02A)
Letteratura italiana (L12A)
Storia economica e sociale dell'età moderna (M02A)
Storia della scienza (M08E)
Storia degli antichi stati italiani (M02A)

Sono insegnamenti complementari:

Antropologia sociale (M05X)
Cronologia e cronografia (M12A)
Demografia storica (S03A)
Etnostoria (*) (M05X)
Istituzioni di educazione civica (-)
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B)
Politica economica europea (-)
Storia dei paesi scandinavi (-)
Storia del commercio (P03X)
Storia del Giappone (L23G)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del Rinascimento (M02A)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia dell'Africa (Q06A)
Storia dell'agricoltura (P03X)
Storia dell'America del Nord (Q03X)
Storia dell'America Latina (Q03X)
Storia dell'Asia (Q06B)
Storia dell'età dell'Illuminismo (M02A)
Storia dell'età della Riforma e della Controriforma (M02A)
Storia dell'Europa (M04X)
Storia dell'Europa orientale (M02B)
Storia della chimica (C01A, C02X, C03X, C05X)
Storia della Cina (L23G)
Storia della città e del territorio (*) (M04X)
Storia della famiglia (-)
Storia della filosofia moderna (M08A)
Storia della fisica (B01C)
Storia della Francia (-)

Storia della Germania (-)
Storia della moneta e della banca (P03X)
Storia della navigazione (M02A)
Storia della sanità pubblica (*) (M04X)
Storia della Spagna (-)
Storia della tecnica (*) (M08E)
Storia delle esplorazioni e delle scoperte geografiche (M02A)
Storia delle matematiche (A01D)
Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
Storia di una regione nell'età moderna (M02A)
Storia militare (M04X)
Storia moderna e contemporanea dell'Africa (Q06A)

D) INDIRIZZO CONTEMPORANEO

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia contemporanea (M04X)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia delle dottrine politiche (Q01B)
Storia dell'arte contemporanea (L25C)
Letteratura italiana (L12A)
Storia economica (P03X)
Geografia storica dell'Europa medievale e moderna (*) (M02A)
Storia della filosofia contemporanea (M08A)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (*) (Q05A)
Storia della scienza (M08E)
Storia della storiografia contemporanea (*) (M04X)

Sono insegnamenti complementari:

Antropologia sociale (M05X)
Demografia storica (S03A)
Geografia applicata (M06B)
Geografia politica ed economica (M06B)
Istituzioni di educazione civica (-)
Letteratura italiana contemporanea (L12B)
Metodi quantitativi applicati alle scienze storiche e tecniche delle previsioni (-)
Politica dell'ambiente (-)
Politica economica europea (-)
Storia contemporanea dell'Asia centrale (*) (L13H)
Storia degli Stati Uniti d'America (Q03X)
Storia dei paesi scandinavi (-)
Storia dei trasporti (P03X)
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)
Storia del Giappone contemporaneo (L23G)
Storia del giornalismo (M04X)
Storia del movimento operaio (M04X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia dell'agricoltura (P03X)
Storia dell'America Latina contemporanea (-)
Storia dell'aviazione (-)
Storia dell'Europa (M04X)
Storia dell'India moderna e contemporanea (L13E)
Storia dell'industria (M04X, P03X)
Storia della Cina contemporanea (L23G)
Storia della colonizzazione e della decolonizzazione (-)
Storia della Francia (-)
Storia della Germania (-)
Storia della Gran Bretagna e del Commonwealth (-)
Storia della moneta e della banca (P03X)
Storia della Russia (M02B)
Storia della Spagna (-)
Storia della Spagna contemporanea (-)
Storia della storiografia contemporanea (M04X)
Storia della tecnica (*) (M08E)
Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
Storia delle tradizioni popolari (M05X)
Storia dello sport (M04X)
Storia militare (M04X)
Storia moderna e contemporanea dell'Africa (Q06A)

E) INDIRIZZO ORIENTALE

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia contemporanea (M04X)
Storia moderna (M02A)
Storia economica (P03X)
Politica economica europea (-)
Geografia politica ed economica (M06B)
Letteratura italiana (L12A)
Antropologia culturale (M05X)
Storia dell'Europa orientale (M02B)
Storia e istituzioni del mondo musulmano (*) (L14A, Q06A, Q06B)
Storia e istituzioni dell'Africa sub-sahariana (Q06A)
Storia dell'Asia orientale (L23G)

Sono insegnamenti complementari:

Dialettologia araba (L14D)
Diritto mussulmano (-)
Istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale (-)
Lingua amarica (L24E)
Lingua araba (L14D)
Lingua bulgara (L21C)
Lingua ceca (L21D)
Lingua cinese (L23A)
Lingua e letteratura berbera (L24A)
Lingua e letteratura indonesiana (L23D)
Lingua e letteratura somala (*) (L24B)
Lingua e letteratura swahili (L24C)
Lingua giapponese (L23B)
Lingua hausa (L24D)
Lingua hindi (L22D)
Lingua neogreca (L06E)
Lingua persiana (L13D)
Lingua polacca (L21D)
Lingua romena (L10C)
Lingua russa (L21B)
Lingua serbo-croata (L21C)
Lingua svedese (L20B)
Lingua tedesca (L19B)
Lingua turca (L09G)
Lingua ungherese (L09E)
Lingue e letterature dell'Etiopia (*) (L24E)
Religione e istituzioni dei popoli dell'Africa (-)
Storia del Giappone contemporaneo (L23G)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del Vicino Oriente dall'avvento dell'Islam all'età contemporanea (*) (L14A)
Storia dell'India (L13E)
Storia della Cina contemporanea (L23G)
Storia della Polonia (-)
Storia della Russia (*) (M02B)
Storia della scienza (M08E)
Storia della storiografia russa e sovietica (M02B)
Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente (Q06A)
Storia economica dell'Europa orientale (M02B)

F) INDIRIZZO STORICO-RELIGIOSO

Sono insegnamenti fondamentali:

Storia greca (L02A)
Storia romana (L02B)
Storia medievale (M01X)
Storia moderna (M02A)
Storia contemporanea (M04X)
Storia della Chiesa (M03B, M03D)
Storia del cristianesimo (M03B)
Storia delle religioni (M03A)
Letteratura italiana (L12A)
Letteratura cristiana antica (L08B)
Archeologia cristiana (L03C)

Sono insegnamenti complementari:

Agiografia (L07B, L08B)
Archivistica (M12A)
Diplomatica (M12B)
Etnologia (M05X)
Filologia biblica (L14C)
Filologia bizantina (L06D)
Filologia ed esegesi neotestamentaria (L08B)
Filologia medievale e umanistica (L12E)
Filosofia della storia (M07C)
Filosofia delle religioni (M07C)
Filosofia morale (M07C)
Filosofia teoretica (M07A)
Ideologie sociali cristiane (-)
Islamistica (L14A)
Letteratura greca (L06C)
Letteratura latina (L07A)
Letteratura latina medievale (L07B)
Lingua e letteratura ebraica (L14C)
Lingua e letteratura sanscrita (L22A)
Metodologia della ricerca storica (*) (M04A)
Paleografia latina (M12B)
Papirologia (L02D, L02A)
Religioni e filosofie dell'India (L13F)
Sociologia (Q05A)
Storia del diritto canonico (N19X)
Storia del diritto canonico medievale (-)
Storia del diritto romano (N18X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia dell'arte medievale (L25A)
Storia dell'arte moderna (L25B)
Storia dell'ebraismo (M01X, M02X, M03X, M04X)
Storia della colonizzazione e della decolonizzazione (-)
Storia della filosofia (M08A)
Storia della liturgia (M03B)
Storia della pedagogia (M09B)
Storia della scienza (M08E)
Storia della teologia (M03B)
Storia delle chiese e dei movimenti religiosi dell'Europa (*) (M03A)
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X)
Storia religiosa dell'Oriente cristiano (M03C)

N.B. Le discipline seguite dal contrassegno (*) possono essere attivate in via sperimentale.

96A0109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12790.XV.J (586) datato 16 novembre 1995 i manufatti esplosivi, qui di seguito descritti, impiegati per la perforazione delle colonne di produzione di pozzi petroliferi che la società Western Atlas International inc. intende caricare presso le sedi operative sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

1) fucile perforatore a barra «E.B.C.», consistente in una barra metallica di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 20:

Tipo di carica	Numero di catalogo
Silber Jet da $1\frac{11}{16}$" - RDX gr 16	134800-000
Silber Jet da $1\frac{11}{16}$" - HMX gr 16	134800-004
Silber Jet da 2⅛" - RDX gr 16	129542-000
Silber Jet da 2⅛" - HMX gr 16	129542-004

Detto fucile può essere caricato con i seguenti tipi di miccia detonante, per una lunghezza totale fino a 6,5 metri:

Tipo di miccia	Numero di catalogo
RDX 80	145381-000
HMX 80	145382-000

2) fucile perforatore tubolare «7" E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 46:

Tipo di carica	Numero di catalogo
Big Hole 7" - RDX g 55	022-7000-510
Big Hole 7" - HMX g 55	022-7000-511

Detto fucile può essere caricato con i seguenti tipi di miccia detonante, per una lunghezza totale fino a 6,5 metri:

Tipo di miccia	Numero di catalogo
RDX 80	145381-000
HMX 80	145382-000

3) fucile perforatore tubolare «5" E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 40:

Tipo di carica	Numero di catalogo
Sequential 5" - RDX gr 20	135515-100
Sequential 5" - HMX gr 20	135515-104
Sequential 5" - HNS gr 20	135515-105

Detto fucile può essere caricato con i seguenti tipi di miccia detonante, per una lunghezza totale fino a 9,5 metri:

Tipo di miccia	Numero di catalogo
RDX 80	145381-000
HMX 80	145382-000

4) fucile perforatore tubolare «4½" E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 40:

Tipo di carica	Numero di catalogo
Spectra Jet da 4½" - RDX gr 22	160175-000
Spectra Jet da 4½" - HMX gr 22	160175-004
Spectra Jet da 4½" - HNS gr 22	160175-005
B.H. da 4½" - RDX gr 26	154680-000
B.H. da 4½" - HMX gr 26	154680-004
B.H. da 4½" - HNS gr 26	154680-005
Multiuso da 3¾" - RDX gr 32	150025-000
Multiuso da 3¾" - HMX gr 32	150025-004
Multiuso da 3¾" - HNS gr 32	150025-005

Detto fucile può essere caricato con i seguenti tipi di miccia detonante, per una lunghezza totale fino a 9,5 metri:

Tipo di miccia	Numero di catalogo
RDX 80	145381-000
HMX 80	145382-000

5) fucile perforatore tubolare «4" E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 16:

Tipo di carica	Numero di catalogo
Multiuso da 3¾" - RDX gr 32	150025-000
Multiuso da 3¾" - HMX gr 32	150025-004
Multiuso da 3¾" - HNS gr 32	150025-005

Detto fucile può essere caricato con i seguenti tipi di miccia detonante, per una lunghezza totale fino a 9,5 metri:

Tipo di miccia	Numero di catalogo
RDX 80	145381-000
HMX 80	145382-000

6) fucile perforatore tubolare «3¾ E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 26:

Tipo di carica	Numero di catalogo
Sequential 3¾" - RDX gr 20	141270-000
Sequential 3¾" - HMX gr 20	141270-000
Sequential 3¾" - HNS gr 20	141270-000

Detto fucile può essere caricato con i seguenti tipi di miccia detonante, per una lunghezza totale fino a 9,5 metri:

Tipo di miccia	Numero di catalogo
RDX 80	145381-000
HMX 80	145382-000

7) fucile perforatore tubolare «2" T.T.E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 13:

Tipo di carica	Numero di catalogo
NCF Jumbo IV da 2" - RDX gr 6,5	154910-000
NCF Jumbo IV da 2" - HMX gr 6,5	154910-004
NCF Jumbo IV da 2" - HNS gr 6,5	154910-005

Detto fucile può essere caricato con la miccia detonante HMX 40" (numero di catalogo 238858-000), per una lunghezza totale fino a 9,5 metri.

8) fucile perforatore tubolare «1⁹/₁₆" T.T.E.H.C.», consistente in un tubo cilindrico metallico di lunghezza fino a 6,4 m, che può essere caricato con le cariche appresso indicate, con una densità di carica (numero di cave per metro lineare di tubo) pari a 13:

Tipo di carica	Numero di catalogo
NCF Jumbo III da 1⁹/₁₆" - RDX gr 3	142327-000
NCF Jumbo III da 1⁹/₁₆" - HMX gr 3	142327-004
NCF Jumbo III da 1⁹/₁₆" - HNS gr 3	142327-005

Detto fucile può essere caricato con la miccia detonante HMX 40" (numero di catalogo 238858-000), per una lunghezza totale fino a 7,5 metri:

All'atto dell'allestimento del fucile, al fine di assicurare l'identificazione del manufatto, su ogni fucile la società deve applicare una targhetta contenente, oltre agli estremi del riconoscimento e della classificazione del Ministero dell'interno, anche il numero di matricola e la data di allestimento del manufatto, nonché i seguenti dati relativi alla sua configurazione:

lunghezza del fucile in m;

diametro del tubo (o lunghezza della barra) in pollici ed in cm;

tipo di supporto;

tipo di cariche contenute nel fucile;

numero totale delle cariche;

tipo di miccia detonante;

lunghezza della miccia installata (in cm).

Con decreto ministeriale n. 559/C.16463.XV.J(599) dell'11 novembre 1995, il detonatore a fuoco del n. 8 denominato: «Brimont Detonateur n. 8» (conforme al disegno S.E.I. S.p.a., n. 006.0500.000.0), prodotto in Austria dalla Dynamit Nobel - Vienna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A0146

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.20380.XV.J (524) del 2 dicembre 1995 gli artifici pirotecnici denominati:

Colourfull 7 parachute (d.f. 7 paracaduti colorati);

Colourfull 19 parachute (d.f. 19 paracaduti colorati);

Colourfull 100 parachute (d.f. 100 paracaduti colorati)

che la società Pirotecnica veneta S.r.l., con sede in Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13025.XV.J (708) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «King Stars di colore violetto», che la società Sala Fireworks intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13027.XV.J (705) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Power Stars di colore blu», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13026.XV.J (707) del 26 ottobre 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «King Stars di colore verde», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh, Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A0145

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1571,99
ECU	2030,54
Marco tedesco	1092,42
Franco francese	318,86
Lira sterlina	2430,77
Fiorino olandese	975,30
Franco belga	53,139
Peseta spagnola	12,987
Corona danese	282,55
Lira irlandese	2510,00
Dracma greca	6,693
Escudo portoghese	10,536
Dollaro canadese	1153,75
Yen giapponese	15,014
Franco svizzero	1352,02
Scellino austriaco	155,32
Corona norvegese	248,41
Corona svedese	238,94
Marco finlandese	361,13
Dollaro australiano	1169,25

96A0172

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1995 che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		273.279.443.364		
Gestione di bilancio	Entrate finali	390.688.003.626.219		— 129.271.032.700.707
	Spese finali		519.959.036.326.926	
	Rimborso di prestiti		167.522.780.865.913	
	Accensione di prestiti	258.070.868.124.254		
	TOTALE	648.758.871.750.473	687.481.817.192.839	— 38.722.945.442.366
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	3.105.115.064.953.752	3.012.960.430.717.057	92.154.634.236.700
	Crediti di tesoreria *(a)*	1.174.036.020.910.733	1.227.491.274.500.697	— 53.455.253.589.960
	TOTALE	4.279.151.085.864.485	4.240.451.705.217.754	38.699.380.646.730
Decreti ministeriali di scarico			214.694.840	
	TOTALE COMPLESSIVO	4.928.183.237.058.322	4.927.933.737.105.433	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1995			249.499.952.889	
	TOTALE A PAREGGIO	4.928.183.237.058.322	4.928.183.237.058.322	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 31 ottobre 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	273.279.443.364	249.499.952.889	— 23.779.490.475
Crediti di tesoreria	450.081.118.589.443	503.536.372.179.407	53.455.253.589.964
TOTALE	450.354.398.032.807	503.785.872.132.296	53.431.474.099.489
Debiti di tesoreria	902.571.131.586.175	994.725.765.822.870	— 92.154.634.236.695
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.216.733.553.368	— 490.939.893.690.574	— 38.723.160.137.206

(a) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 1.957.139.

Il dirigente: CARACCIOLO

Il direttore generale del tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	346.843.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	40.719.193.515.880 *				
ENTRATE CORRENTI	387.562.193.515.880 *	TITOLO I — Spese correnti	467.834.692.125.865	Risparmio pubblico	— 80.272.498.609.985 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	3.125.810.110.339 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	52.124.344.201.061		
ENTRATE FINALI	390.688.003.626.219	SPESE FINALI	519.959.036.326.926	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 129.271.032.700.707
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	167.522.780.865.913		
ENTRATE FINALI	390.688.003.626.219	SPESE COMPLESSIVE	687.481.817.192.839	Ricorso al mercato	— 296.793.813.566.620
TITOLO IV — Accensione di prestiti	258.070.868.124.254				
ENTRATE COMPLESSIVE	648.758.871.750.473	SPESE COMPLESSIVE	687.481.817.192.839	Saldo di esecuzione del bilancio	— 38.722.945.442.366

* Dati provvisori

96A0089

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
ORO					
I In cassa . . . L.			2.766.188.164.048		
II In deposito all'estero . . . »			27.352.825.045.834	30.119.013.209.882	
CREDITI IN ORO (IME) . . . L.				10.064.296.505.959	
CASSA . . . »				8.028.464.000	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I Risconto di portafoglio . . . L.			342.238.646.823		
II Anticipazioni:					
in conto corrente . . . L.		2.685.133.635.078			
a scadenza fissa . . . »					
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »			2.685.133.635.078		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.				3.027.372.281.901	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I ECU . . . L.			8.563.057.716.008		
II Altre attività:					
biglietti e divise . . . L.		3.238.480.046			
corrispondenti in conto corrente . . . »		1.527.239.497.592			
depositi vincolati . . . »		902.621.680.320			
diverse . . . »		6.913.764.316.050	9.346.863.974.098	17.909.921.690.016	
CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.				6.377.508.819.441	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			26.681.720.014.097		
II Conti speciali . . . »			7.840.933.891.226	34.522.653.905.323	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993. . . . L.			•		
II Altri. . . . »			2.773.829.545	2.773.829.545	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				18.789.939.896.417	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
in libera disponibilità . . . L.		108.247.230.343.500			
ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
per investimento delle riserve statutarie. . . . »		5.055.785.803.406			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		3.472.931.048.039	192.981.704.194.945		
II Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie. . . . L.		115.447.825.769			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		513.698.178.031	629.146.003.800		
III Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	302.502.276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	194.361.339.323	194.663.841.599			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.227.234.383				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	5.723.750.933	30.950.985.316			
di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	805.273.419.779				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	772.316.012.908	1.577.589.432.687	1.803.204.259.602	195.414.054.458.347	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »				203.303.279.222	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I Procedure, studi e progettazioni . . . L.			109.551.427.133		
II Altri oneri pluriennali . . . »			12.016.768.013	121.568.195.146	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I Immobili ad uso degli uffici . . . L.			3.614.589.134.802		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			609.896.211.854		
III Mobili . . . »			160.819.472.896		
IV Impianti . . . »			353.828.181.337		
V Monete e collezioni . . . »			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . »			1.317.223.700.958	3.424.153.392.969	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				19.379.799.489	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione . . . »					
III Altre . . . »					
PARTITE VARIE					
I Acconti a fornitori . . . L.			247.065.762.608		
II Debitori diversi:					
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
altri debitori . . . »		3.593.993.201.728	6.487.850.036.397		
III Altre . . . L.			3.787.533.487.045	10.522.449.286,050	
RATEI . . . L.				5.566.732.821.798	
RISCONTI . . . »					
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				8.649.134.167.863	
L.				345.242.284.003.368	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori . . . L.			2.401.783.258.299.346		
II Depositari di titoli e valori . . . »			19.954.455.595.504		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione. . . . »			110.822.937.539		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			81.591.516.166.307		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine). . . . »			40.857.820.027.053		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			7.216.234.345.768		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). . . »			7.720.601.031.190	2.559.234.708.402.707	
TOTALE . . . L.				2.904.476.992.406.075	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO.

96A0090

31 ottobre 1995

PASSIVO

					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE			L.	93.712.584 046 000	
VAGLIA CAMBIARI			»	978 358.051.878	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.	—			
II Altri	»	19 049 031		19.049 031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	79 693 375 138 279			
II Di altri enti	»	104 633 604 197		79 798 008 742 476	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6.787 976			
II Società costituende	»	343.592.225			
III Altri	»	27 311 710 412		27 662 090 613	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	84 094 553 881	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	171.725.453	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO UIC			»	7 840 933 891 226	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.	224 570 990 623			
II Conti dell'estero in lire	»	93 610 632 519			
III Altre	»	2 117 613 948 450		2 435 795 571 592	
DEBITI IN ECU (IME)			L.	16 441 805 325.400	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	36 709 298.042 677	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	13 153 608.579 256	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	411 304 123 159	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	1 830 709 515 099	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	36 421 316 555 792			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1 200 795 276 401			
III Svalutazione portafoglio	»	234 919.178 078			
IV Oscillazione cambi	»	3 577 059 865.788			
V - Adeguamento cambi ex art 104, primo comma, lettera *c)*, T U I R	»	1 997 326 139 549			
VI Oscillazione titoli	»	6 675 248 131.939			
VII Copertura perdite eventuali	»	2 803 006 748 450			
VIII Assicurazione danni	»	969 691 685 925			
IX Ricostruzione immobili	»	2 423 801 851 969			
X Rinnovamento impianti	»	911 250 000 000			
XI Imposte	»	586 473 986 745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 638 471 988 878			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1 878 132 477			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 628 352 287			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	103 630 000 000		61 546 497 894 308	
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	77 308 461 871			
II Altre	»	1 878 633 859 498		1 955 942 321 369	
RATEI			L.	424 122 133 421	
RISCONTI			»	—	
CAPITALE SOCIALE			»	300 000 000	
RISERVA ORDINARIA			»	3 194 377 902 791	
RISERVA STRAORDINARIA			»	3 438 011 856 685	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N 72			»	1 304 000 000 000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408			»	1 278 970 875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413			»	32 766 651 690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, terzo comma, T U I R			»	31 881 646.078	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»	—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	16 611 059 413 939	
			L.	345 242.284 003 368	
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 401 783 258 299 346			
II Titoli e valori presso terzi	»	19.954.455 595 504			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	110 822.937.539			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns vendite a termine)	»	81 591 516 166.307			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns acquisti a termine)	»	40 857.820 027 053			
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	7 216 234 345 768			
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	7 720 601 031 190		2.559 234 708 402.707	
TOTALE			L.	2 904 476.992 406 075	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Giovanni Vassani, nato a Trieste, il 24 marzo 1924, residente a Lucignano (Arezzo), via G. Rigutini n. 12, figlio del sig. Giovanni, nato a Pola, il 28 giugno 1896, tesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Wassermann» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-825 in data 12 dicembre 1995, è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/27928 in data 6 novembre 1935, con il quale il cognome del sig. Giovanni Wassermann, nato a Pola il 28 giugno 1896, venne ridotto nella forma italiana di «Vassani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione anche alla moglie Antonia Rossit ed al figlio Giovanni.

Il cognome del sig. Giovanni Vassani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Wassermann» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco del comune di Lucignano (Arezzo) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

96A0120

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189